

TORNATA DEL 30 MAGGIO 1853

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE AVVOCATO RATTAZZI.

SOMMARIO. *Appello nominale — Relazione sul progetto di legge per disposizioni sulla caccia — Istanze per la pronta discussione del medesimo, del deputato Bastian — Seguito della discussione del progetto di legge sulle società anonime, ed associazioni mutue. — Parole dei deputati Robecchi, e Mellana, in sostegno del primitivo voto della Camera sull'articolo secondo — Opposizioni del ministro delle finanze — Spiegazioni del deputato Galvagno, e osservazioni del deputato Guglianetti — Reiezione della proposta del deputato Guglianetti, quindi approvazione di un emendamento del deputato Mellana — Approvazione degli articoli 2, 3, 4, 5 e 6 — Emendamento del deputato Deforesta all'articolo 7 — Osservazioni dei deputati Bonavera relatore, Arnulfo e del ministro delle finanze — Approvazione del medesimo — Emendamenti dei deputati Polleri e Deforesta all'articolo 8 — Invio alla Commissione di un paragrafo di esso — Approvazione dell'articolo 9 — Emendamento del deputato Deforesta all'articolo 10 — Parlano i deputati Cadorna, Casaretto, Bonavera, Mamelì, ed il ministro delle finanze — Reiezione dell'emendamento, e approvazione degli articoli dal 10 al 28 (ultimo).*

La seduta è aperta alle ore 1 e 1/2 pomeridiane.

AIRENTI, segretario, legge il processo verbale dell'ultima tornata, ed espone il seguente sunto di petizioni:

5186. I sindaci di Mean, di Roure, di Mentoulles, di Praggellato e di Usseaux;

5187. I sindaci di Abbadia, di Garzigliana, di Bricherasio, di Cantalupa e di Fenile;

5188. Il sindaco di Cumiana;

5189. I sindaci di Cavour, di Porte, di Piscina e di Rollette;

5190. I sindaci di Frossasco, di Lusernetta e d'Airasca, invitano caldamente la Camera a sancire il progetto di legge presentato dal Governo per la concessione di una ferrovia da Torino a Pinerolo, accettando la linea adottata dal medesimo, proposta dalla ditta Pickering.

5191. Simondi Gaspare, di Barge, provincia di Saluzzo, capitano in ritiro, enumerati i suoi servizi, implora l'appoggio della Camera presso il ministro della guerra onde essere riammesso in attività di servizio.

5192. Molino Francesco Luigi, Sedda Francesco, Porcella Antonio, Madeddu Sechi Raffaele, Biggio Carlo e Manca Raimondo, dell'isola di Sardegna, allievi notai, nell'accennare i danni che derivano dal non essersi finora adottato un organamento definitivo pel notariato, chiedono di venire ammessi all'esame nel modo prescritto dalle leggi sotto l'impero delle quali egli fecero il corso degli studi, e di essere quindi muniti di patenti che li autorizzino all'esercizio di quelle funzioni.

PRESIDENTE. La Camera non essendo in numero, si procede all'appello nominale.

(Da questo risullano assenti i seguenti deputati):

Agnès — Avigdor — Barbavara — Barbier — Benso Giacomo — Berghini — Bersani — Biancheri — Bianchetti — Bianchi Paolo — Blanc — Bolmida — Bona — Bon-Compagni — Bosso — Brofferio — Bronzini — Brunner — Cambieri — Capellina — Carquet — Campana — Cattaneo — Chiò — Correnti — Cossato — D'Arcais — D'Aviernoz — D'Azeglio

— Decastro — Del Carretto — Demartinel — Depretis — Duverger — Falqui-Pes — Fara-Forni — Fiorito — Galli — Gallina — Garda — Garelli — Garibaldi — Gerbino Carlo — Gerbino F. — Gianoglio — Girod — Grixoni — Gonnet — Jacquier — Iosti — Lachenal — La Marmora — Leotardi — Louaraz — Lanza — Malinverni — Martinet — Martini — Massa — Menabrea — Mongellaz — Pateri — Pernati — Pescatore — Petitti — Radice — Riccardi — Roberti — Rocci — Rosellini — Rulfi — Sanna-Sanna — San Giust — Sanguinetti — Sauli — Sella — Scapini — Serra Francesco — Simonetta — Sineo — Sulis — Spinola — Tecchio — Tahon Di Revel.

La Camera ora essendo in numero, pongo ai voti il processo verbale della tornata precedente.

(È approvato.)

RELAZIONE SUL PROGETTO DI LEGGE SULLA CACCIA.

GARELLI, relatore. Ho l'onore di deporre sul banco della Presidenza la relazione della Commissione incaricata di esaminare il progetto di legge per l'esercizio della caccia. (Vedi vol. Documenti, pag. 1736.)

BASTIAN. Je demande la parole.

Messieurs, le projet de loi dont le rapport vient d'être déposé sur le bureau de la Présidence a généralement été accueilli avec autant plus d'empressement et de plaisir que, plus en harmonie avec nos institutions, il donne accès aux délassements de la chasse à un plus grand nombre de citoyens. Je prie la Chambre de vouloir bien déclarer urgente la discussion de ce projet, afin qu'on ne soit pas pendant cette année privé du bénéfice que doit procurer une loi si vivement désirée et attendue avec tant d'impatience.

PRESIDENTE. Tutte le leggi che ci rimangono ancora da discutere sono d'urgenza. Appena questo progetto di legge sarà stampato, verrà distribuito alla Camera, e si procurerà di sollecitarne la discussione.

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE SUL PROGETTO DI LEGGE SULLE ASSOCIAZIONI MUTUE E SOCIETÀ ANONIME.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione sul progetto di legge riguardante le società anonime ed associazioni mutue.

La discussione era rimasta all'articolo 2; se nessuno domanda la parola, lo pongo ai voti.

ROBECCHI. Domando la parola.

Questa legge secondo che ci diceva ieri l'altro l'onorevole presidente del Consiglio deve essere rimandata al Senato per una modificazione meno importante; ora io domando: perchè non sarà rimandata per una modificazione importantissima? Ci fu detto dall'onorevole ministro che egli non ha la fiducia di fare accettare dall'altra parte del Parlamento questa modificazione, e che d'altronde se buone ragioni militano pel sistema accettato dalla Camera, ragioni non meno buone militano pel sistema contrario; ma io mi permetterò di dire all'onorevole signor ministro che egli dovrebbe avere un po' più di confidenza nelle sue forze, e più che nelle sue nella forza della verità. Io non credo d'altronde che egli guari si commuova per le ragioni avversarie, e lo arguisco da che lo sento disposto a fare per decreto reale ciò che la Camera vorrebbe stabilito per legge. I decreti reali, domando io, possono essere meno ragionevoli delle leggi? E un ministro il quale si sente abbastanza forte per emettere un decreto reale, non dovrebbe sentirsi egualmente forte per sostenere una legge?

Si è detto che alla fin fine non si tratta che di quella benedetta *Cassa paterna*; ebbene, questo è appunto per me un argomento di più perchè insista che stia l'articolo 2 quale fu votato dalla Camera. Questa *Cassa paterna* è già buon tempo che fa le sue operazioni nello Stato senza la voluta regolare autorizzazione, ed i nostri capitali è già un pezzo che vanno ad investirsi nei fondi pubblici francesi, e siccome questa società è l'unica che esista nel nostro paese di questo genere, così i capitali che vanno ad investirsi nei fondi francesi non sono pochi. Ciò è male, ha detto la Camera, ed ha ripetuto il ministro, perchè, al postutto, dei due scopi che si dovrebbero raggiungere non se ne raggiunge neppure uno, nè quello di garantire l'interesse dei cittadini, nè l'altro di favoreggiare il nostro credito pubblico. Ma se ciò è male, dovremmo noi dare a questa società il diritto, direi così, di insistenza nel male che ha fatto sino ad ora?

Il ministro ci risponde che a questo male si rimedierà col decreto reale; ma allora torna in campo la ragione dedotta dalla dignità della Camera.

Io domando alla Camera: è o non è vero che se non ci fosse stata questa *Cassa paterna*, noi avremmo sancito nella legge l'obbligo d'investire nei fondi pubblici dello Stato i capitali che si versano nelle mani di questa associazione? Ciò è certissimo: egli è quindi evidente che noi agli interessi di una società forestiera sacrificiamo un principio, e che, perchè questa società ci viene a dire: io non posso cambiare i miei statuti, noi, per compiacerla, cambiamo niente meno che lo spirito della legge: questo è quello che io dico meno decoroso per la Camera, e per questo motivo specialmente io insisto perchè sia accettata la proposta dell'onorevole mio amico Guglianetti, che, cioè, sia ripristinato l'articolo 2 quale era stato votato dalla Camera.

MELLANA. Domando la parola.

CAVOUR, presidente del Consiglio e ministro delle finanze.

Domando la parola. Suppongo che il deputato Mellana parli nel medesimo senso dell'onorevole preopinante, perchè mi ricordo che fu il solo deputato che nella prima discussione che ebbe luogo su questo argomento sostenne il Ministero; ora ho il piacere di vedere che l'opinione che io difendeva aveva nella Camera molti propugnatori. (*Harità*)

L'onorevole deputato Robecchi asserì che nell'ultima tornata io aveva detto alla Camera che si poteva adottare l'articolo modificato dal Senato, perchè se vi erano valide ragioni per mantenere la disposizione sancita dalla Camera elettiva, ve ne erano pure in favore della disposizione adottata dal Senato.

Io non ho pronunciata questa sentenza in modo assoluto: io ho detto che era una questione questa che poteva essere contrastata, che non era di quelle talmente evidenti che ogni persona di buona fede, dotata di buon criterio, dovesse assentirvi, ed addussi in prova di ciò che l'opinione del Senato era stata sostenuta nel seno di questa Camera da vari oratori, sia della sinistra, sia del centro, sia della destra.

Ho altresì asserito che a sostegno di siffatta sentenza scrissero uomini distintissimi, l'opinione dei quali è assai autorevole non solo appo noi, ma in tutta Italia. Aggiunsi ancora che, sebbene il parere di tali scrittori non avesse rimossa da me l'idea che la primitiva disposizione della legge fosse preferibile, nulladimeno, a mio avviso, aveva un gran peso, e non mi recava stupore che la maggioranza del Senato avesse emesso un voto conforme all'opinione di essi, e che io non nutriva speranza di ottenere che fosse mutata la deliberazione presa a tal uopo dalla maggioranza stessa, e che perciò eravamo nel bivio, o di accettare la legge con questa disposizione meno perfetta, oppure di vederla per intiero respinta. Dissi da ultimo che io mi disponeva ad accettare tale articolo come venne emendato, in quanto che io stimava che in pratica potrei rimediare agli inconvenienti che sarebbero derivati mercè l'autorità che si conferisce al Governo di prescrivere norme alle società estere che operassero nel paese.

Qui però conviene che io tolga un dubbio, che, cioè, dica chiaramente quanto il Governo avrebbe intenzione di fare, e qui mi è forza di entrare in alcuni particolari.

L'opinione della Commissione del Senato era cotanto avversa alle disposizioni ministeriali, dalla Camera adottate, che io credetti essere impossibile il poterne promuovere l'adozione in conformità di quanto venne dalla Camera sancito. In tale stato di cose, onde conseguire un risultato pratico, io aveva dichiarato che non avrei riguardato come motivo di ritirare la legge, se si fosse accettata una misura di conciliazione, la quale è la seguente, di stabilire cioè che l'obbligo dell'impiego in fondi pubblici dello Stato non fosse assoluto che per le compagnie le quali si sarebbero nuovamente introdotte nello Stato, il che voleva dire che si sarebbe lasciata facoltà alla società paterna di poter continuare nelle sue operazioni. A favore di questa società paterna militano due considerazioni.

Come diceva benissimo l'onorevole deputato Robecchi, nell'imporre alla società paterna d'assicurazione mutua sulla vita dell'uomo, ossia *tontine*, alcune norme, noi siamo mossi da due considerazioni, di cui la prima è di tutelare l'interesse dei nostri concittadini, da far sì che i risparmi degli assicurati non siano impiegati in modo da correre alcun pericolo, e la seconda di veder modo che questi risparmi, che questi capitali, frutto della economia dei nostri concittadini, rimangano impiegati nello Stato e servano non solamente a mantenere i fondi pubblici, ma, come qualunque altro capi-

tale che si crea, servano a mantenere in attività il lavoro. Queste sono le due considerazioni che il Ministero propose, e la Camera decretò, che le società di assicurazioni mutue estere non potessero impiegare i fondi raccolti altrimenti che in fondi pubblici dello Stato.

Per ciò che riflette la società paterna, la prima considerazione non si può mettere in campo, poichè sta di fatto che questa società è molto bene organizzata, è molto bene amministrata, ed è fondata sopra basi solidissime. In quanto poi all'impiego delle economie in fondi esteri è da osservarsi che questa società lavora nello Stato da otto a nove anni, che ha già raccolti molti fondi che ha convertiti nell'acquisto di fondi pubblici francesi ed ha organizzato tontine, che si dovranno liquidare in un'epoca non molto lontana, poichè vi sono tontine che si fanno per dieci anni; queste evidentemente sono prossime alla liquidazione, essendo la società stabilita da circa otto anni nel paese. Quando la liquidazione si opererà, una parte dei capitali che sono usciti dallo Stato per acquisti di fondi pubblici francesi ritorneranno nello Stato per essere distribuiti fra gli assicurati che saranno ancora in vita, quindi si stabilirà una corrente di fondi che se ne vanno, ed un'altra di fondi che ritorneranno, le quali due correnti si faranno probabilmente equilibrio.

In secondo luogo vi è una considerazione particolare, non in favore della società, ma in favore degli assicurati. Ho fatto osservare alla Camera che le tontine si fanno in due modi, o col dare un capitale una volta tanto, che s'impiega a frutto per dividerne poi il prodotto, oppure col pagare un'annualità per vent'anni, per poi ripartirla fra i viventi, comprendendosi in questo riparto il capitale e l'annualità coi frutti che hanno prodotto.

Egli è evidente che i nostri concittadini che si sono assunto quest'obbligo rispetto alla società dovrebbero, quando noi vietassimo a questa società di fare operazioni nello Stato, continuare a pagare quest'annualità onde non perdere i pagamenti anteriori, e poter godere del beneficio della liquidazione della tontina. Per questi certo sarebbe un grave inconveniente il non potere più operare il pagamento in Torino, poichè la società non potendo più avere agenzia qui, nè fare operazioni, essi sarebbero perciò costretti di far pagare a Parigi, cioè di valersi d'un banchiere a Torino, e sottostare a spese assai gravi, spese che saranno relativamente tanto più gravi quanto minore sarà l'annualità che debbono sborsare, e quanto più gli individui assicurati sono lontani dal centro delle operazioni.

Per un individuo che vive in provincia si prova maggiore difficoltà, costa di più a far passare i fondi a Parigi, che non per uno che sia domiciliato a Torino. Vi erano adunque considerazioni particolari che mi indussero ad acconsentire ad una transazione, che fu quella che ho avuto l'onore d'indicare alla Camera. Ma ciò non valse per la maggioranza del Senato; essa fu così colpita dalle ragioni messe in campo dai fautori dell'altro sistema (sistema che si presentava sotto un aspetto più liberale, poichè si fondava sul principio di lasciare a ciascheduno l'assoluta libertà e disponibilità dei propri fondi), che non si volle accogliere, ed invece si sostituì una disposizione la quale non impone un obbligo assoluto alle associazioni mutue, ma lascia soltanto al Governo la facoltà di vincolarle in questo od in quell'altro modo. Io quindi, quando la legge venisse votata nel senso da me propugnato, con un decreto reale stabilirei che nessuna società potesse costituirsi nello Stato senza soggiacere a questa condizione.

Io l'ho dichiarato e lo ripeto, non sono stato convinto dagli argomenti avversari, e credo ancora che la disposizione pri-

mitiva sia migliore, ma non ho fede abbastanza nei miei mezzi, e neanche nella evidenza di questi ragionamenti per convincere la maggioranza del Senato. Come questa non è una questione di principio, e che può a buon diritto dirsi controversa, io non vedo perchè noi ci ostineremmo a mantenere questa disposizione e, per cercare una maggiore garanzia, far sì che si prolunghi lo stato attuale delle cose, nel quale le società estere sono esenti da ogni sorveglianza, da ogni tassa e da ogni vincolo.

E si noti che non solo le società mutue, ma qualunque altra società anonima stabilita all'estero, la quale faccia operazioni nel nostro paese, non paga nulla, mentre la società nazionale paga la tassa del mezzo per mille sul capitale, ed è sottoposta a tutte le altre disposizioni di questa legge.

Si noti altresì che si diminuisce l'inconveniente che risultava dalle operazioni della società paterna per questo motivo. Questa società era sola negli anni scorsi ad operare nel paese, non aveva a fronte società nostrali; ora invece è sorta una società nazionale la quale mette radice nel nostro suolo.

Ognuno ha potuto leggere nei giornali, nella colonna degli annunci, che la società austro-italica ha aperto tontine in Piemonte coll'obbligo d'impiegare tutti i fondi pubblici nello Stato.

Questa società ha una commissione minore della paterna, non preleva che il quattro e mezzo per cento, mentre quella preleva il cinque per cento; questa non fa pagare diritti di commissione, impiega i suoi capitali in fondi sardi, che danno un frutto maggiore, cosicchè è da sperare che coloro i quali sarebbero stati disposti di affidare i loro fondi alla Cassa paterna li porteranno a questa nuova società.

Vi è poi un'altra domanda in corso di una società, che ha combinate molto opportunamente le due operazioni delle assicurazioni mutue colle assicurazioni a premio fisso, e che sarà fra breve autorizzata; una società assolutamente nazionale, la quale avrà anche una parte della clientela, di cui godeva la società paterna; cosicchè io credo che per l'avvenire questa società non farà più la metà, forse il quarto delle operazioni, che poteva vantare per il passato. Essa si restringerà probabilmente a riscuotere le annualità di coloro che si sono obbligati a pagare delle annualità invece di pagare un capitale. Quindi, lo ripeto, io stimo che questa disposizione meno perfetta in teoria, che ho combattuto e combatterei ancora a caso vergine, che se stesse in me, se avessi il potere assoluto, modificherei in pratica, non produrrà nessun inconveniente: ed è per questo che a fronte dei vantaggi pratici di questa legge non vorrei mettere in pericolo la sua adozione per conseguire soltanto un vantaggio teorico. Parmi che in ciò non vi sia contraddizione con quanto ho detto, quindi io prego la Camera a voler fare questo sacrificio di votare quest'articolo.

Si è sollevata la questione di dignità: questa mi pare fuori di proposito; se si trattasse di una questione vitale, di una questione di principio, io sarei il primo a dire: non conviene cedere, stiamo saldi nella primitiva opinione; ma qui non si tratta di nessun principio nè di diritto naturale nè di diritto assoluto.

Io credo che sia più conforme ai buoni canoni di economia politica lo investire i capitali prodotti dai risparmi in fondi pubblici dello Stato, anzichè in fondi pubblici esteri; ma non si viola nessun principio nè di morale, nè di equità, non prescrivendolo, epperò le considerazioni di dignità mi paiono fuori di proposito, che anzi io considero la presente come una di quelle questioni su cui si possa transigere senza che la dignità ne scapiti nè punto nè poco.

MELLANA. Mi piace riconoscere che in questa quistione non siano posti in dubbio i principii già sanciti dalla Camera, cioè che le società così dette tontine, perchè esse non presentano garanzia che per l'amministrazione loro e non per grandi capitali che incassano, debbano convertire i loro fondi in cartelle del debito pubblico; come non è pure contestato l'altro principio che ciò debba essere sancito dalla legge e non lasciato all'arbitrio del Governo, sia perchè questa grave disposizione non sia mutabile come sono mutabili i Ministeri, sia per non creare impacci diplomatici al Governo, impacci che avrebbero, ove il Governo, non legato per legge, negasse favorire alcune carte estere dopo averne riconosciute di altro paese. Questi principii furono già da noi sanciti prima che uno scritto di un illustre economista venisse ad illuminarci. Noi, credo, conoscevamo i dettagli della scienza anche prima che sortisse questo od altro scritto: quello però che altri non sa, e che dovrebbe sapere, si è che se la scienza ha la sua logica immutabile, ha i suoi canoni immutabili, il legislatore non può applicare i dettami della scienza se non quando e come lo permettono le condizioni di luogo e di tempo: questa è la parte difficile e dolorosa del legislatore. Questo è quello che noi sapevamo, epperò abbiamo creduto di sostenere quei due principii. Ma di ciò ne parlerò alquanto più diffusamente, quando appunto verrò a discorrere dello scritto al quale accennava l'onorevole presidente del Consiglio.

Ora risponderò dapprima ad alcune osservazioni, che possono avere una qualche forza sulla Camera, fatte testè dall'onorevole signor ministro.

Egli diceva primieramente che nel seno della Commissione del Senato aveva assentito che si venisse ad una transazione sulla divergenza d'opinioni che esisteva tra il voto emesso dalla Camera ed il parere della Commissione stessa, e questa transazione consisteva in ciò, che stesse fermo il principio da noi sancito per tutte le società, dette tontine, che avrebbero vita in avvenire, ma che si facesse una eccezione in favore di una società di tontine già esistente, che porta per nome *Cassa paterna*.

Scusi il signor ministro, ma io, ove avessi dovuto transigere, avrei preferito che si fosse fatta una eccezione generale piuttosto che una eccezione particolare. L'eccezione particolare porta con sè sempre dei pericoli.

Non saprei quali termini rinvenire per esprimere un delicato concetto: lo dirò però in modo da non offendere la suscettività di alcuno. Voglio dire che quando si fa una eccezione, non generale, ma parziale, e si fa dopo avere altre volte respinto quel privilegio medesimo, e senza poter dare ragione del mutato consiglio, si può far presupporre una straniera influenza. Non dico che ciò sia, ma può essere supposto. Per concedere parziali privilegi bisogna provare che quella concessione ridondi a beneficio della generalità dei cittadini e non del privilegiato. Ora nessuno mi potrà provare che questa società sia indispensabile per la nazione, dopo le parole dette dall'onorevole presidente del Consiglio che ha provato ad evidenza che una società di tontine erroneamente chiamata austro-italica, e che invece si appella sarda, fa dei patti assai più convenienti che quelli della Cassa paterna per i nostri cittadini.

Qui noterò che il signor ministro è caduto in errore appellando la nuova società di tontine stabilita in Torino, ma vi è caduto perchè, non so se con troppa innocenza, l'illustre Scialoja nel suo opuscolo chiama questa società austro-italica, nome che non poteva tornare troppo gradito ad orecchi italiani.

Mi corre quindi debito di dire che quella società porta altro

nome; di più, che per le operazioni di tontina che essa vuole intraprendere, ha accettato l'obbligo di convertire i suoi proventi nei nostri fondi pubblici, e che per queste operazioni si appella società sarda, e ciò ancorchè questa società presenti garanzie le sette volte maggiori della Cassa paterna.

Neppure potrà il signor ministro provare che ne possa derivare vantaggio ai cittadini dal continuarsi l'esercizio di questa società nel nostro Stato, quando ha già ammesso che la nuova fra noi costituitasi offre patti più favorevoli e quando questa ha accettato il principio già da noi sancito. Quindi per quella Cassa paterna, ove da noi si sancisse un privilegio, non ignorandosi dal pubblico le sollecitudini da quella adoperate per raggiungere ed ottenere il privilegio, ingiustamente sì, ma pure ne potrebbe venire taccia di avere obbedito alle sollecitazioni anzi che alla ragione ed al debito di giustizia.

Un'altra ragione addotta dal signor ministro, che può avere una grande influenza sull'animo dei deputati, è la seguente: questa società esisteva prima di questa legge, e se ora le s'impone quest'obbligo, non potranno valersi di essa ulteriormente i nostri connazionali, perchè non potrebbero fare i pagamenti in Torino, ma dovrebbero effettuare in Parigi; e ciò sarebbe a danno dei nostri connazionali. Prima di tutto io dico al signor ministro: perchè, mentre i nostri fondi sono ancora al 5 per cento, lasciate impiegare quei capitali nei fondi francesi che sono soltanto al 4 e un quarto, e così colla perdita di quasi un per cento? Ma vi ha di più; io nego il fatto, e dico che, ancorchè per l'avvenire dovessero i nostri cittadini dirigersi per i pagamenti a Parigi, sempre nel caso che la società francese non volesse accettare la legge generale, non sarebbero in condizione inferiore all'attuale. Oggi non è la direzione della Cassa paterna in Torino che riceve i fondi dai nostri concittadini, ma bensì un banchiere di Torino, credo il signor Defernex, il quale spedisce i fondi a Parigi, e prende per questa operazione il mezzo per cento; ora io dico che col mezzo per cento si potranno sempre mandare a Parigi quanti fondi si vuole; il signor ministro lo sa.

È effimero adunque questo preteso vantaggio per i nostri connazionali, perchè al prezzo a cui mandano al giorno d'oggi i loro capitali ad investire nei fondi francesi, potranno sempre mandarli. Dunque, neppure questa ragione ha forza per indurre la Camera a rivenire sul suo voto.

Un altro argomento addotto dal signor ministro è questo. È necessario che in merito alle società mutue emani una legge, e questa ancorchè non buona assolutamente in principio, avrà però un'utilità pratica, ed è utilità grandissima il porre prontamente riparo all'inconveniente che ora si verifica, che, cioè, mentre le società che si costituiscono nel paese sono soggette alla sorveglianza del Governo, e pagano un diritto, quelle che vengono dall'estero non vanno soggette nè a sorveglianza, nè a pagamento di alcun diritto; ma io domando: quando egli sanziona l'eccezione in pro della Cassa paterna, crede esso che avrà sulla medesima questa sorveglianza?

Se non vado errato, ha sostenuto egli stesso in una lucida e grave discussione in questa Camera che qualunque impiegato ponga a lato dell'amministrazione filiale della società della Cassa paterna sarà sempre effimero; perchè sia efficace bisognerebbe far sorvegliare quella centrale di Parigi; se si possa poi da noi imporre una sorveglianza efficace a Parigi, me ne appello alle stesse sue ragioni.

Parmi prezzo dell'opera il ricordare alla Camera l'origine presso noi di questa Cassa paterna, e prego il signor ministro di rettificare le mie asserzioni nel caso che fossero inesatte.

Io credo che questa società principiasse a mettere piede nel nostro paese alcuni anni or sono prima dello Statuto, e fu ammessa ad operare in Nizza.

Dopo alcuni anni d'esercizio sortì un decreto reale in questi termini: « In Consiglio di conferenza del 24 aprile 1843, il Re Carlo Alberto ha determinato che le società estere di assicurazione sopra la vita, le quali non siano formalmente autorizzate ad operare in questi regi Stati come lo fu la società di Venezia, sono d'ora innanzi interdette da qualunque operazione. »

Il Governo assoluto non può dirsi, come da altri fu detto, che astiasse tutte le associazioni, e meno la Cassa paterna, giacchè l'aveva lasciata introdurre nello Stato: fu solo dopo alcuni anni del di lei esercizio che la respingeva, mentre nello stesso decreto riconosceva quella di Venezia.

Non era adunque esclusione d'ogni società estera: bisogna quindi dedurne che avesse motivi (motivi che non conosco e non indago) per così operare.

Mutati gli ordinamenti nostri politici, quello che emanava dal principe assoluto non poteva essere revocato se non se per legge o per reale decreto, perchè le conferenze dei ministri costituzionali non possono avere il carattere di quelle dei ministri di un Re che concentrava in sé tutti i poteri.

Infatti vediamo (come avvenne nei regolamenti di polizia), e ciò per quel principio che la Camera ha accettato, cioè che lo Statuto non dovesse *ipso jure* revocare tutte le leggi ed i regolamenti disarmonici col nuovo sistema politico, ma si dovesse attendere a che di mano in mano sarebbero stati derogati per legge, pare, dico, che questa deliberazione del potere assoluto doveva mutarsi, se lo si credeva, per legge o almeno per decreto reale: chi l'ha mutata? Una lettera dell'onorevole ministro Galvagno. (*Oh! oh!*)

Io vado a dare lettura di questo prezioso documento. (*Ilarità al banco dei ministri*)

« Io godo di annunziarle (scriveva al direttore) che il Governo non frappone ostacolo a che i nazionali possano valersi della Cassa paterna per quelle operazioni che giudicheranno convenienti al loro privato interesse.

« Sarà dunque lecito all'amministrazione della Cassa paterna di continuare l'esercizio delle sue operazioni cui il Governo non frappone ostacolo alcuno. »

Non parlando per ora della legalità o no di questo atto, osservo solo che una lettera del ministro Galvagno poteva e può essere annullata da un'altra lettera del ministro Cavour!...

CAVOUR, presidente del Consiglio e ministro delle finanze. Mi permetta una parola di schiarimento.

Ho consultato il procuratore generale sul procedere o no contro le società estere, ed egli emanò un parere contrario. Se avessi creduto di essere assistito dalla legge, non avrei certamente aspettato sino ad ora per impedire alle società estere le loro operazioni nel paese.

MELLIANA. Senza ammettere che il parere del procuratore generale fosse a tal uopo bastevole, senza osservare che il ministro, essendo risponsale, aveva il debito di deliberare egli stesso su tal punto sotto la sua responsabilità, io mi valgo delle parole or ora profferite dal presidente del Consiglio per constatare che, se il procuratore generale non avesse opinato che il ministro non poteva agire contro siffatte società, esso signor ministro avrebbe revocata la lettera del signor Galvagno. (*Movimenti su alcuni banchi*)

Ciò posto, ora che gli si offre campo di ciò eseguire (*Con forza*), vorrà il ministro assentire ad una disposizione di

legge contraria alla sua dottrina, al suo giudizio, alla verità delle cose? No, è impossibile. (*Ilarità e segni di adestione su alcuni banchi*)

Continuando nel sistema a cui ho dichiarato di volermi attenere, vale a dire di combattere, innanzi di entrare in materia, le principali ragioni addotte dal ministro, mi soffermerò alquanto su quella che arrecò quando, dimostrando in qual guisa la società attuale sarda offre maggiori vantaggi, asserì che, ciò stante, egli nutriva speranza che la Cassa paterna diminuirebbe le sue operazioni.

Ma se il ministro ha speranza, e fondata, nel beneficio della concorrenza, perchè vuole stabilire un favore a pro di questi estranei, a detrimento dei cittadini? Sia pure libero scambista, metta tutti in pari condizione, se vuole veramente assicurato il beneficio della concorrenza, non può altrimenti assicurarlo se non che mettendo tutte queste società in pari condizione. Ora, perchè volere nel loro nascere deteriorare la condizione di queste società nuove che si stabiliranno dando e concedendo ad un'altra un privilegio? Noti poi la Camera che potrebbe essere tollerato questo principio di transazione, se si fosse parlato solamente delle operazioni fatte dalla Cassa paterna prima della votazione della legge, ma qui si tratta di sancirla in avvenire; io non veggio adunque quali ragioni possano militare in favore di questa concessione. Se, quando ha transatto l'onorevole signor presidente del Consiglio coi membri della Commissione del Senato, si fosse limitato a transigere per i contratti già seguiti, potrebbe benissimo esservi una ragione, ma, ripeto, il sancirlo per l'avvenire è intollerabile.

Signori, giacchè mi è venuto sulle labbra la parola *transazione* (questa parola che ormai è venuta di moda dopo la discussione della legge sulla leva) si transiga una volta da un canto e dall'altro; transigiamo anche in questa legge, ma non annulliamoci.

E qui farò notare che fu votato nell'ultima tornata, quasi senza discussione, il primo articolo, quale ci venne inviato dal Senato, colla redazione del quale, se ben mi ricordo la relazione seguita nell'altra parte del Parlamento, si volle dare quasi una lezione al nostro giovine Parlamento, e sopra la nostra redazione che era legale e buona, si sostituiva:

« Le società anonime si mutue che non, ecc. »

Ora domando io a chiunque non sia digiuno di questa materia se questa sia una redazione accettabile, se si possa ammettere che vi siano società mutue e non anonime; eppure, siccome ciò non viola nessun principio di giustizia, quest'anomalia di espressione l'abbiamo accettata, ma la transazione, dico, non può essere portata sino al punto da violare i principii. Ma in merito alle transazioni farò un'ultima considerazione.

Se il Senato s'indusse alla grave mutazione del secondo articolo, ciò avvenne perchè non era lo stesso ministro che sosteneva qui e nell'altra parte del Parlamento questa discussione, ma l'onorevole ministro delle finanze era in tale occasione colà rappresentato da un suo collega, da colui dal quale aveva già ereditato il contratto relativo al sale; fu quel ministro, se non erro, che accettava che la cosa fosse lasciata all'arbitrio del Ministero, credendo, nella sua tenerezza per le prerogative reali, che quanto più si accordava all'arbitrio del Governo, tanto più si faceva nell'interesse del Governo. Ma se fosse stato presente l'attuale ministro, il quale è convinto che, in certe cose, per essere forte il Governo ha bisogno di essere sostenuto ed appoggiato dalla legge, forse il Senato avrebbe modificato il suo giudizio. Se ben mi ricordo,

la sensazione che produsse in quei giorni la discussione seguita nel Senato era la tema erronea di dare alla legge una forza retroattiva.

Io sono persuaso che allorché questo progetto ritornerà al Senato, questo Corpo vedendo che per transazione abbiamo accettato la mutazione fatta dal medesimo al primo articolo, non che altri emendamenti, accetterà per transazione alla sua volta l'articolo secondo quale veniva dapprima votato dalla Camera, massimamente se l'onorevole presidente del Consiglio in quell'epoca potrà intervenire in quell'aula per farvi trionfare i suoi principii con quella forza che nasce da una profonda convinzione, convinzione ond'egli era animato nella discussione seguita alcuni mesi or sono in quest'aula.

Siccome si è parlato, come vedo dal rendiconto della tornata di sabato, d'un libro, il quale, per l'autorità del nome dell'autore, parrebbe avere esercitata una gran forza sull'animo di molti, mi sia perciò lecito osservare che bisogna distinguere libro da libro. Io, per esempio, sarei molto propenso ad accedere agli argomenti d'un grave autore il quale per solo amore della scienza dettasse uno scritto, e quando mi si addimostrasse veritiero in tutti i fatti che cita. Ma quando trattasi di un'opera di circostanza e fatta a richiesta di chi è interessato, io non posso prestare grande autorità all'opera, e debbo coll'occhio della più scrupolosa critica esaminarlo.

Egli è fuor di dubbio, senza che io intenda detrarre od accennare a persona, che uno interpellato d'una cosa, studiando la questione puramente da quel lato, facilmente s'induce in errore, e forse dopo un lungo e più maturo studio potrebbe rivenire sul suo giudizio. Uno scritto insomma dettato dalla circostanza, dettato per una interpellanza fatta, perde molto della sua gravità.

D'altronde, non senza negare molti principii di scienza registrati in quel libro, dico che in esso non si è fatto carico della condizione speciale del legislatore, il quale può solo, qualunque sia il suo buon volere, applicare i principii, i dettami della scienza secondochè lo comportano i luoghi od i tempi pe' quali e ne' quali la legge emana.

Ma poi dico che, affinché un libro di circostanza debba trarre altri nella propria sentenza, la prima condizione si è che siano accuratamente esaminati i fatti che vi si citano.

Io non sono anglomano come l'onorevole presidente del Consiglio, però sono ammiratore dei principii economici e della libertà di commercio dell'Inghilterra, e quando vidi asserito in questo libro che là vi sono molte di queste tontine, sono rimasto meravigliato, perchè colà il sistema d'assicurazione sta su basi più positive ed avanzate. L'autore cita cinque di queste tontine in Inghilterra.

Non ne leggerò i nomi, perchè non sapendo parlare l'inglese, non voglio guastare un'altra favella pronunciandola barbaramente; però mi sono fatto carico di procurarmi gli statuti delle cinque tontine ivi accennate, e li invio all'onorevole signor ministro perchè veda che in fatto non sono nullamente tontine nel significato che loro si vuol dare. Qui si dice pure che questa sorta di società francesi fanno operazioni e sono ammesse nel Belgio e nell'Austria; a me pare che l'Austria, appunto per la ragione che sotto il cessato nostro Governo non si sarebbero accolte presso di noi, come dice l'autore, associazioni francesi, non debba accoglierle essendo essa assai più e senza paragone dispotica di quello lo fosse quel Governo che già fu presso di noi.

Quindi mi sono informato e mi sono assicurato che in Austria sono proibite tutte queste tontine francesi: ed in que-

sto libro, che deve far tanta forza, è detto chiaramente che esse agiscono in Austria e nel Belgio.

Questo sarà un altro fatto che l'onorevole ministro potrà smentire o riconoscere.

Io avrei ancora molte osservazioni a fare, e ad esaminare più lungamente questo libro, che tengo qui annotato, ma mi riservo di farlo quando vedessi che la discussione prendesse maggiore sviluppo, e mi rimanesse altra volta a prender la parola: ora non voglio più a lungo insistere ad occupare la Camera in una questione che mi pare esausta.

Quello però di che pregherei essenzialmente la Camera si è di ritenere come in un paese nuovo e geloso delle sue istituzioni non basta essere onesti, ma bisogna essere per tali da tutti estimati. E quindi, dopo aver veduto come una società abbia usato di tutta la sua influenza (sarà in modo giusto ed onesto) affine di indurre i poteri dello Stato a mutar sentenza, cioè a proclamare a di lei favore un privilegio nella legge, quando non vi fossero ragioni di tanta gravità, tanto popolari eziandio, da convincere fin l'ultimo cittadino, che questo privilegio è un beneficio per la nazione medesima, noi potremmo passare per uomini che ci siamo lasciati indurre o dalle preghiere o dalle seduzioni altrui. (*Rumori di disapprovazione*) Io non dico che sia così, ma dico che quando un corpo legislativo, come questo, dopo aver alcuni mesi fa dato un giudizio in una materia, senza che siano dappoi sopravvenute nè circostanze diverse, nè che che si siano adottati nuovi argomenti, mutasse sentenza, e ciò per instabilire un privilegio, molti sarebbero autorizzati (sia pure erroneamente) a credere che non ne sia causa la forza delle argomentazioni, ma sibbene sieno altre forze ignote che ci abbiano indotti a cambiar di sentenza.

PRESIDENTE. Metterò ai voti l'emendamento proposto dal deputato Guglianetti.

CAVOUR, presidente del Consiglio e ministro delle finanze. Domando la parola.

Io non posso lasciare senza risposta le ultime parole dell'onorevole deputato Mellana. Per provare come queste parole manchino di fondamento, ricorderò che la proposta ministeriale nella prima discussione non passò ad immensa maggioranza; che vi fu una minoranza numerosa in questa Camera, che votò nel senso contrario dietro un emendamento proposto da uno degli onorevoli suoi membri, di cui non ricordo il nome, che aveva per iscopo di esonerare le società estere da quest'obbligo assoluto.

Se in allora una parte numerosa dei nostri colleghi opinò in un senso, io credo che non si possa sostenere che quando per uno spirito di conciliazione e nell'intento di assicurare i benefizi non contestati che porta questa legge, si venisse a transigere sopra un punto sul quale le opinioni si mostrano molto divise e sul quale una parte notevole dei nostri colleghi professava un'opinione contraria a quella della maggioranza, non credo, dico, che si possa in qualche modo ingenerarsi un sospetto di seduzione.

Del resto una simile calunnia non sarebbe al certo per ferire nessuno nè in questo nè in altro recinto.

Io rispetto gli altri argomenti posti in campo dall'onorevole Mellana. Lo ripeto, la mia opinione individuale non è mutata, ma gli argomenti tratti sia dalle considerazioni di dignità, sia dal timore che le nostre deliberazioni siano male interpretate, non mi muovono nè punto nè poco. Nella vita pubblica si debbono sopportare senza tema le false interpretazioni e le calunnie; se queste potessero smuoverci dai nostri propositi, nessuno potrebbe più adempiere ai suoi doveri di deputato, ed ancora meno al suo dovere come ministro.

Se le triste imputazioni, se le calunnie mi muovessero, io che ricevo quasi tutti i giorni delle lettere anonime riboccanti di questi fiori della vita pubblica, non prenderei mai alcuna deliberazione.

Io prego quindi la Camera di determinarsi sul merito intrinseco della quistione senza punto arrestarsi a quell'ultimo argomento che, io lo dico schiettamente, mi duole avere udito addursi dall'onorevole deputato Mellana.

PRESIDENTE. Il deputato Mellana ha la parola.

MELLANA. Comincio per dire che accetto le parole testè dette dal signor ministro, che, cioè, quando la Camera prese la sua prima deliberazione non la prese inopinatamente, ma dopo una grave e viva discussione. Questo prova maggiormente che deve rimanere ferma nella sua opinione, perchè può darsi che una deliberazione sia presa inopinatamente quando non vi sono contestazioni, ma quando la deliberazione fu molto combattuta, è una prova che la Camera ha studiata profondamente la questione, epperò non può emettere un'opinione contraria.

Mi spiace poi che il signor ministro abbia dato alle mie parole un senso diverso da quello che esprimevano. Io non ho mai avuto intenzione di fare forza agli animi di alcuno volendo che il legislatore e gli uomini di Stato si ritengano per timore di effimere calunnie; io ho detto, e questo l'hanno sentito tutti, che quando si è veduto un grande impegno nella Camera per accettare una decisione, non si può senza ragionevoli motivi mutare consiglio senza dare luogo a sospetti.

Ora questi motivi non ci sono; il signor ministro stesso ci dice che rimane fermo con noi nel principio, poichè non può trovare una ragione per rivenire su questa decisione. Unica ragione sarebbe quella di dovere correre il pericolo di rimanere forse, in caso di dissenso del Senato, privi per tre mesi del beneficio di questa legge.

E qui porterò un argomento che m'era affatto dimenticato ed è quello di far vedere che il pericolo non è poi tanto grave. Fintantochè non si farà una legge, il potere esecutivo potrà provvedere...

CAVOUR, presidente del Consiglio e ministro delle finanze. Non si può.

MELLANA. Mi pare che questa concessione si potrebbe fare come ha già operato in altra circostanza l'onorevole Galvagno, finchè non v'è una legge. Ora io dico che fra quattro mesi si riprenderanno i lavori parlamentari. Allora si presenterà di nuovo questa legge, e quando si dovesse in questo frattempo andare avanti come per lo passato, non vi sarebbe poi alcun pericolo. Io insisto quindi a che la Camera voglia rimanere ferma nella sua prima opinione, riservandomi poi di proporre un emendamento ove non si votasse quest'articolo.

CAVOUR, presidente del Consiglio e ministro delle finanze. Io debbo dare una sola spiegazione alla Camera.

L'onorevole deputato Mellana dice che il Ministero potrebbe impedire le operazioni di queste società, ma nello stato attuale delle cose non si può ciò ottenere con una sola lettera, poichè bisognerebbe all'uopo istituire un processo davanti ai tribunali. Ora, quando l'avvocato delle finanze vi dichiara che non crede essere assistito dalla legge trattandosi d'istituire un processo contro queste società, vi domando se sarebbe conveniente che il Ministero volesse procedere. Io ho già detto alla Camera ed ora ripeto ch'era mio intendimento di procedere contro queste società; ma quando mi si disse che non si poteva, allora vi ho rinunciato.

MELLANA. Domanderei al signor ministro se ha consul-

tato il Consiglio di Stato e se il medesimo ha emesso lo stesso avviso del procuratore generale.

CAVOUR, presidente del Consiglio e ministro delle finanze. Il Consiglio di Stato non fu consultato sulle società d'assicurazione, ma lo fu sulle tentine, ed ha detto che queste erano immorali. Io non ho seguito il parere del Consiglio di Stato, ed ho preso sopra di me la responsabilità di autorizzare le società nazionali.

Io rispetto moltissimo i pareri del Consiglio di Stato, ma quando sono fermamente convinto che esso non ha ragione, ho il coraggio di assumere tutta la responsabilità di una operazione ad onta di un contrario parere, ed è perciò che ho autorizzato le società nazionali di mutua assicurazione.

GALVAGNO. Domando la parola.

Nella lettera di cui ha data lettura l'onorevole Mellana io non faceva altro che annunciare alla Cassa paterna che la legislazione nostra non presentava ostacoli a che ella continuasse nelle sue operazioni: l'ostacolo dove era? Era in una deliberazione presa dal Re in Consiglio di conferenza; ora questo prova appunto che non esiste nella nostra legislazione una legge in forza della quale le società straniere non possano fare le loro operazioni nel nostro paese. Il procuratore generale fu dello stesso avviso, e infatti io domando se in un paese costituzionale si può andare avanti ai tribunali a presentare, come solo titolo all'appoggio, una deliberazione del Consiglio di conferenza.

Ecco quello che ho scritto alla Cassa paterna, e ciò ho fatto perchè giudico che quando vi è disposizione espressa restrittiva sotto un regime costituzionale, la legge si debba sempre interpretare nel senso della libertà.

PRESIDENTE. Il deputato Guglianetti ha la parola.

GUGLIANETTI. Confesso anzitutto che io non mi credevo di sollevare una così seria discussione; dichiaro però non dolermi che abbia prese proporzioni così grandi, oltre alle mie previsioni; anzi credo che le ragioni da ambe le parti addotte abbiano reso assai facile il mio assunto.

Vorrei anzitutto indirizzare un'interpellanza al signor ministro, giacchè le sue parole di oggidì non suonano, almeno a parere mio, come quelle da lui pronunciate ieri l'altro; io gli domando se, ove si adottasse l'articolo come è ora proposto, egli vuole, riguardo all'unica società di questo genere ora esistente, prescindere dall'obbligo d'investire i propri fondi in cedole del nostro debito pubblico, come si è dichiarato disposto ad ordinare riguardo alle altre società nazionali che stanno per stabilirsi nello Stato.

Ieri l'altro mi pare ci abbia assicurato che era pura questione di forma l'inserire o no nella legge la condizione suaccennata, poichè egli era determinato a stabilire quel peso a tutte le società per decreto reale. Oggi, all'incontro, fa supporre che voglia introdurre un privilegio per la Cassa paterna; io domando perciò che si spieghi su questo punto.

CAVOUR, presidente del Consiglio e ministro delle finanze. Forse l'onorevole Guglianetti nell'ultima tornata non ha prestato tutta la sua attenzione a quanto dissi, giacchè io feci cenno, relativamente alla Cassa paterna, delle condizioni speciali in cui si trova, degli impegni continuativi presi da molti nostri concittadini con essa, e parlai della differenza che correva tra quella società e quelle che per avventura potessero venire a stabilirsi. Ho detto fin d'allora che per questa società sarebbe il caso di adottare una misura speciale. Ecco quello che ho detto l'altro ieri, quello che ho detto oggi; quest'oggi però sono entrato nei particolari di quanto era accaduto nel seno della Commissione del Senato.

Attualmente non posso prendere impegno assoluto; questa è una società in una condizione speciale, e credo che, per quanto riflette agli impegni continuativi, non sarebbe opportuno troncargli la via a continuare ad adempirli come li ha adempiti per lo passato facendo il pagamento a Torino.

Nè qui vale l'osservazione fatta dall'onorevole deputato Mellana, che non si arrecherebbe agli associati maggior incaglio se s'impedisce la società paterna di avere un'agenzia qui stabilita, giacchè, quand'anche si voglia che la società od il suo banchiere che la rappresenta prelevi una commissione, questa commissione riflette soltanto le operazioni di Banca da Torino a Parigi, ma per la parte amministrativa, imperocchè è da notare che per il rilascio delle quietanze, delle polizze, vi è un'amministrazione apposita, e se si dovesse mandare ad un banchiere a Parigi l'obbligo non solo di riscuotere i fondi, ma di adempiere a tutte le formalità, si richiederebbe assolutamente una Commissione molto maggiore. Un banchiere si contenta di mezzo per cento per un'operazione di Banca, ma non si tiene pago del mezzo per cento quando si tratta di formalità da adempiere.

Dunque io ripeto che sarei disposto a lasciare alla società paterna la facoltà di continuare le operazioni già incominciate. In quanto alle altre mi riserverei di esaminare se si potesse senza pericolo lasciarle continuare, o quali cautele si debbano loro imporre onde le loro operazioni non possano recare verun inconveniente.

Ho detto quest'oggi che io portava ferma fiducia che l'istituzione in Piemonte di società nazionali che assicurino a condizioni più vantaggiose avrebbe poi di fatto reso poco attive le operazioni della Cassa paterna. Se ciò è, come ne ho il convincimento, qualunque disposizione che si prendesse relativamente alla Cassa paterna non potrebbe avere in pratica che inconvenienti.

PRESIDENTE. Il deputato Guglianetti ha facoltà di parlare.

GUGLIANETTI. Sarò brevissimo.

Io affermo che l'unico pericolo che si correrebbe, ove si accogliesse la mia proposta, sarebbe quello di protrarre per alcuni giorni l'approvazione di questa legge, la quale, del rimanente, come asserì il ministro stesso, dovrebbe ancora essere sottomessa al Senato per un errore occorso nella redazione. Per contro, dalla mia mozione deriverebbe il vantaggio che, se potessimo ottenere la conferma della disposizione già da noi inserita in questa legge, l'interesse dello Stato sarebbe garantito assai più efficacemente.

Vi è altresì un'altra ragione non lieve che ha seguito per l'avvenire, cioè che rispetto alle società future che si costituiranno si lascia per intero all'arbitrio del ministro una clausola siffattamente rilevante, che la Camera stimò indispensabile doversi inserire nella legge. Ciò posto io affermo, dopo una discussione così seria seguita in questo recinto, dopo un voto della Camera con cui statui che la mentovata condizione fosse espressa nella legge, se si lascia tal cosa per un tempo indefinito all'arbitrio del Ministero, il quale possa imporre simile condizione ad una società ed esimerne un'altra ove ciò gli talenti, io, torno a dirlo, non iscorgo in ciò nè dignità nè convenienza. (*Movimento di dissenso*)

Nè le spiegazioni fornite dal signor ministro sono tali che valgano a rimuovermi dal mio proposito, imperocchè egli venne provando che questo privilegio, in via di transazione, dirò così, che farebbe rispetto alla Cassa paterna attualmente esistente, non impedirà le altre società di prosperare, anzi di vincere la Cassa paterna.

Questa è appunto la ragione che distrugge il suo assunto,

dacchè le nuove società nazionali che offriranno migliori patti vuol sottoporle alla surriferita condizione vincolatrice della loro libertà, mentre ne dispensa una società estera che egli stesso dichiarò non potere poi riuscire di grande vantaggio al paese. Questo modo di argomentare non posso intenderlo, perchè contrario a tutte le regole di convenienza sociale, nè vedo come la Camera lo possa approvare. Epperò insisto perchè nell'articolo 2 si riproduca la disposizione che la Camera aveva sancita altra volta, salvo poi ad accettare quella transazione che in seguito alla discussione da rinnovarsi nell'altra parte del Parlamento potrebbe ravvisarsi conveniente.

PRESIDENTE. Il deputato Guglianetti propone che si riproduca il secondo alinea dell'articolo 2 del progetto stato votato dalla Camera. Questo alinea è così concepito:

« Le associazioni mutue sulla vita dell'uomo ossia *tontine*, che nei loro statuti avessero l'obbligo di impiegare le somme versate dagli assicurati od associati in fondi pubblici, dovranno obbligarsi d'investire in fondi pubblici dello Stato intestati ed annotati tutto l'importo dei premi che loro saranno versati dagli associati dello Stato. »

(Messo ai voti, dopo prova e controprova, è rigettato.)

MELLANA. Io propongo alla Camera l'alinea testè respinto con una mutazione.

La Camera ha dato ragione alla contraria sentenza, a quanto mi pare, perchè esiste già un'associazione mutua di questa natura. Sebbene l'esercizio di quest'associazione sia illegale, la Camera lo ha ritenuto come un fatto. Se non era di questo fatto, è fuor di dubbio che neppure in Senato si sarebbe pensato a modificare la legge già da noi votata.

Ora, se propongo che sia ripristinato quest'articolo facendo un'eccezione riguardo ai contratti già stipulati dalle società esistenti, io credo che non si pregiudica più per nulla il passato. Così non si lederebbe più al passato, buono o non buono che sia, ma si osserverà per l'avvenire quel principio di eguaglianza che la Camera non può abbandonare per alcun riguardo.

Adunque, alle parole: « i premi saranno versati » sostituirei queste altre: « ciò solo per le operazioni che si faranno in avvenire dalle società preesistenti nello Stato. »

PRESIDENTE. Il deputato Mellana ripropone adunque l'alinea testè rigettato, coll'aggiunta però delle seguenti parole: « Ciò solo per le operazioni che si faranno in avvenire dalle società preesistenti nello Stato. »

RAVINA. Non siamo più in numero.

PRESIDENTE. Lo eravamo quando si è votato testè; se poi i signori deputati escono ad ogni momento, io in vero non so che farci. In questo modo la Presidenza non dovrebbe occuparsi d'altro che di contare ad ogni tratto se vi è il numero necessario di deputati.

Io non posso far altro se non se raccomandare ai signori deputati di non escire, altrimenti saremmo obbligati a sospendere la discussione.

La parola spetta al deputato Bonavera.

BONAVERA, relatore. Secondo l'opinione che ho già espressa fino da sabato, penso che a termini della legge non essendosi imposta alle società tontine la condizione d'impiegare in fondi pubblici, ma essendosi lasciato all'arbitrio del Ministero di prescrivere le cautele per tutte le società che non sono approvate, in vista che la società di cui si tratta non ha ricevuto una legale approvazione, io credo che tutta la questione dipenderà dall'arbitrio ministeriale, e che per conseguenza il Ministero potrà sotto la sua responsabilità approvare o no le domande che gli verranno fatte per parte di questa società, secondo l'articolo 4.

In questo senso l'emendamento dell'onorevole Mellana verrebbe a riattaccarsi in certa maniera al principio da me accennato; apparterrà cioè al Ministero, avuto il parere del Consiglio di Stato, di concedere l'esenzione alla Cassa paterna in un modo più largo, od in un modo più stretto. Secondo l'emendamento dell'onorevole Mellana si verrebbe adesso semplicemente a restringere tutti i contratti che sono in corso, e si vorrebbe inserirlo nella legge. Alla Commissione sembra che la cosa potrebbe benissimo accettarsi dal Ministero per farne una disposizione del decreto reale in questo senso, dal momento che s'ammettesse che le cautele dipendano dalla responsabilità ministeriale, a termini degli articoli 46 e 47 del Codice di commercio; a me pare che noi non dobbiamo più inoltrarci in questa questione e che essa non sia più di competenza della Camera che pregiudicò la questione coll'adozione dell'articolo e reiezione dell'analogo emendamento. Per conseguenza mi sembra che, anche senza l'emendamento dell'onorevole Mellana, senza questa restrizione la quale non deve cadere in una legge, starà al Ministero di accettarla o non accettarla nel decreto reale. Egli farà come crederà meglio nell'interesse dello Stato.

MELLANA. L'onorevole relatore ammette per esistenti due fatti che non esistono. Egli ammette che sia già votato l'articolo secondo, e questo non è.

BONAVERA, relatore. Ma si è respinto l'emendamento.

MELLANA. Io appunto, dopo che fu respinto l'emendamento dell'onorevole deputato Guglianetti, l'ho riprodotto, e ne ho il diritto, con una modificazione la quale apporta una transazione fra il primo voto della Camera e quello del Senato. Procuro anch'io di fare una transazione: esse sono di moda, e vanno anche a grado della maggioranza.

Essa non ha creduto che il principio assoluto potesse essere da lei accettato; spero vorrà almeno accettare questa transazione.

Questo sia in merito alla prima osservazione dell'onorevole deputato Bonavera; ma ammesso, quello che non è, sia cioè già votato definitivamente questo principio, non starebbe la deduzione che ne vorrebbe trarre l'onorevole Bonavera, che, cioè, ancorché il potere legislativo alienasse la sua autorità legislativa in favore del Governo (il che avverrebbe nel caso che si votasse l'articolo 2 quale ci venne dal Senato), potrebbe sempre il Governo attuare esso stesso quei principii che io desidero di fare inchiudere con questo emendamento nella legge, inquantochè il Ministero ha dichiarato formalmente che, dietro il parere avuto dal procuratore generale, egli crede che per coloro che pel passato avevano presso noi fatte operazioni di tontine, quando non vi era una legge che espressamente lo vietasse, non si credeva in diritto di nulla immutare, e ciò per quel gran principio liberale testè espresso dall'onorevole deputato Galvagno, che cioè la libertà è sempre sottintesa quando non vi è legge restrittiva: grande e salutare principio che mi rincresce non averlo visto attuato nell'amministrazione dello stesso signor Galvagno, e che così spesso viene dimenticato dai signori ministri. (Bene! a sinistra) Se questa massima santissima fosse stata applicata in merito alla pubblicità delle discussioni dei Consigli comunali ed in tante altre circostanze che sarebbe lungo le enumerare, noi dell'opposizione non avremmo dovuto così sovente compiere al doloroso ufficio di protestare contro gli atti governativi.

E ciò ho voluto ricordare per far vedere come le massime di libertà vengono comode a tutti quando sono a difesa del proprio operato; ma queste massime di libertà non le possono invocare se non coloro i quali sono sempre stati devoti

ad esse; chi, come ministro, le ha violate, non può invocarle come deputato.

GALVAGNO. Domando la parola.

MELLANA. Io dico adunque che, poichè il Ministero ha dichiarato che esso non crede in sua facoltà di poter togliere a quelle società preesistenti il diritto di ulteriormente investire in fondi esteri il provento delle proprie operazioni, e lo ha detto il signor ministro, perchè ha contrario il parere del procuratore demaniale, non sta più l'argomentazione dell'onorevole Bonavera, che cioè noi possiamo riposare tranquilli che il Governo farebbe esso stesso, mercè gli affidatigli poteri, quello che noi ometteremmo d'inscrivere nella legge.

Più il signor ministro ha dichiarato già che la sua intenzione è di rendere col mezzo di reale decreto esecutivo il principio da prima votato dalla Camera per ciò che avrà tratto alle altre compagnie, non per quelle finora tollerate. Io non posso intendere come l'onorevole Bonavera, così logico e facile intenditore quale egli è, non vegga la necessità, anche nell'interesse di far trionfare i suoi principii, che sia accolto il mio emendamento, emendamento, dico, che, senza alcuna discussione, a mio parere, può essere accolto da tutti ed anche da coloro che nel Senato hanno propugnata la opposta sentenza, perchè, l'ho detto e lo ripeto, l'unica ragione per cui si è fatta una discussione su questa disposizione adottata dalla Camera dei deputati è perchè vi era una società preesistente, la quale aveva fatti dei molteplici contratti, e si temeva nell'adottare il principio da noi sancito di dare a questa disposizione una forza retroattiva.

Ora, quando io rispetto questi contratti, qualunque essi siano, pel passato, perchè non mi si concederà che almeno per l'avvenire siano eguali le società estere come le nazionali? Mi pare che sia impossibile votare in senso opposto; quindi ho fiducia che la maggioranza stessa che respingeva per una circostanza di opportunità e di transazione l'emendamento Guglianetti vorrà accogliere la mia proposta. (Segni di adesione)

PRESIDENTE. La parola spetta al deputato Galvagno.

GALVAGNO. Vi rinuncio.

PRESIDENTE. Allora metterò ai voti la proposta del deputato Mellana, la quale sarebbe di aggiungere in fine dello articolo di quest'articolo le seguenti parole: « e ciò solo per le operazioni che si faranno in avvenire dalle società già esistenti nello Stato. »

(La Camera approva.)

Ora leggerò e metterò ai voti l'intero articolo 2 coll'emendamento testè votato:

« Le società mutue costituite all'estero ed ogni altra associazione straniera anonima od in accomandita per azioni al portatore non potranno operare nello Stato se non vi saranno state autorizzate nel modo espresso nell'antecedente articolo.

« Le associazioni mutue sulla vita dell'uomo ossia tontine che nei loro statuti avessero l'obbligo d'impiegare le somme versate dagli assicurati od associati in fondi pubblici, dovranno obbligarsi d'investire in fondi pubblici dello Stato intestati ed annotati, tutto l'importo dei premi che loro saranno versati dagli associati dello Stato, e ciò solo per le operazioni che si faranno in avvenire dalle società già esistenti nello Stato. »

(La Camera approva.)

« Art. 3. Presso le società d'assicurazione mutua sulla vita, ossia tontine, sarà sempre stabilito un commissario regio per sorvegliarne l'andamento. »

(La Camera approva.)

« Art. 4. Le società straniere che non siano ancora state autorizzate dovranno nel termine di trenta giorni dalla pubblicazione della presente chiedere al Governo la prescritta autorizzazione.

« Il Governo potrà sospendere le loro operazioni durante l'esame della fatta domanda. »

GIANNONE. Io non intendo di proporre alcuna modificazione a quest'articolo, ma intendo soltanto di fare un eccitamento al Ministero. In quest'articolo si dice: « Le società straniere che non sieno ancora state autorizzate dovranno, nel termine di trenta giorni dalla pubblicazione della presente, chiedere al Governo la prescritta autorizzazione. »

Ciò vuol dire che le società straniere che già furono autorizzate non avranno d'uopo di chiedere una nuova autorizzazione: eppure, anche in proposito di queste società straniere già autorizzate vi sarebbe qualche cosa a fare e qualche inconveniente da evitare. Citerò un esempio. Io non credo che quando il Governo ebbe ad autorizzare le società delle assicurazioni austro-italiche a stabilire un'agenzia in questo Stato, abbia inteso di permettere che una specie di contratti di assicurazione sulla vita, cioè i contratti vitalizi, venissero sottratti all'azione delle leggi nostre ed, occorrendo, alla giurisdizione dei nostri tribunali; eppure sta in fatto che, in seguito agli ordinamenti che reggono questa compagnia, finora in questi contratti non si pagò mai nulla all'erario, con grave detrimento dell'erario stesso e delle compagnie nazionali e dei privati che si applicano a questo genere di contratti.

Inoltre sta in fatto che, occorrendo una contestazione giudiziale in ordine a questi contratti vitalizi, la persona che molto degnamente rappresenta questa compagnia, quanto agli effetti delle altre convenzioni, non crede di poterla rappresentare relativamente a questi contratti vitalizi. Io non so quale possa essere l'efficacia di questi ordinamenti presso i tribunali; anzi, poichè i fatti passati sono ora nel dominio dell'autorità giudiziaria, mi asterrò dall'esprimere quivi una opinione qualunque su tale questione sotto questo rapporto. Solo mi limito ad osservare che, siccome nonostante la presente legge e qualora si mantenessero tutti gli ordinamenti che attualmente reggono la compagnia, potrebbero quegli inconvenienti avverarsi ancora per l'avvenire, così sarebbe opportuno che il signor ministro facesse procedere alla revisione degli statuti e degli ordinamenti di questa società e delle altre già autorizzate, per farvi introdurre quelle modificazioni che fossero richieste nell'interesse generale dello Stato.

CAVOUR, presidente del Consiglio e ministro delle finanze. Io prendo nota delle osservazioni fatte dall'onorevole Giannone e se realmente la società di assicurazioni generali non è sottoposta alla giurisdizione dei nostri tribunali, vedrò di togliere quest'inconveniente che non poteva certamente essere nell'animo del Governo quando le concedeva l'autorizzazione di fare operazioni nello Stato.

Appena che questo progetto di legge sia approvato, cesserà lo sconcio di vedere quella compagnia fare dei contratti di assicurazione senza pagare alcuna tassa, mentre le società nazionali pagano un diritto gravissimo.

Questo è appunto uno dei motivi che mi fanno desiderare più vivamente di vedere presto adottata questa legge.

Io ripeto dunque che terrò conto delle osservazioni fatte dall'onorevole Giannone nell'esame degli statuti della società.

PRESIDENTE. Metterò dunque ai voti l'articolo 4.
(La Camera approva.)

« Art. 5. Le assicurazioni d'ogni genere seguite nello Stato, siano esse fatte da singoli individui o da società di qualunque specie, si nazionali che estere, andranno soggette alle tasse seguenti:

1° Di una lira per mille sulla somma assicurata per le assicurazioni marittime e di merci viaggianti sui fiumi e laghi o per terra;

2° Di venticinque centesimi per ogni centinaio di lire su tutti i versamenti per le assicurazioni sulla vita, di qualunque specie essi sieno, a premio fisso o mutue (tontine);

3° Di cinque centesimi per ogni mille lire di somma assicurata, da pagarsi annualmente per le assicurazioni contro i danni degli incendi e della mortalità del bestiame, ed ogni altra assicurazione di capitali;

4° Di centesimi dieci per ogni mille lire di somma assicurata, da pagarsi pure annualmente per le assicurazioni contro i danni della grandine, e qualunque altra simile assicurazione di redditi. »

(È approvato.)

« Art. 6. Ogni tassa annua sarà dovuta per l'intera annata, quand'anche la polizza d'assicurazione esprima una durata minore d'un anno. »

(È approvato.)

« Art. 7. I contratti vitalizi potranno in avvenire farsi dalle compagnie di assicurazione si nazionali che straniere debitamente autorizzate anche sopra polizze private, purchè queste vengano staccate da un registro a madre e figlia, e presentino tutte le cautele che il Governo avrà prescritte nel decreto di autorizzazione.

« Si pagherà per tale contratto la tassa di cinquanta centesimi per ogni centinaio di lire sul capitale.

« Resta con ciò derogato a favore delle compagnie di assicurazione al numero 2 dell'articolo 1412, e ad ogni altra contraria disposizione del Codice civile.

« Le sopraddette polizze private non avranno però valore fra le parti, nè data certo rimpetto ai terzi, se non saranno entro lo spazio di tre giorni registrate presso la pubblica amministrazione dal Governo incaricata della riscossione della tassa. »

DEFORESTA. In questo articolo si fa facoltà alle compagnie di assicurazioni si nazionali che straniere di fare contratti vitalizi per scrittura privata, purchè siano staccate da un registro a madre e figlia, ed a tal fine si deroga al numero 2 dell'articolo 1412 del Codice civile.

Ora conviene ritenere che a termini dell'articolo 2002 dello stesso Codice le rendite vitalizie possono essere costituite o mediante una somma di danaro, o mediante una cosa mobile valutabile, ed anche immobile.

Egli è quindi evidente che se si mantiene questa disposizione nei termini nei quali è concepita, ne seguirà che le compagnie di assicurazioni potranno far contratti vitalizi, anche mediante un immobile per scrittura privata, cosa che avrebbe un doppio inconveniente gravissimo: il primo sarebbe di sconvolgere la legislazione in ordine alle traslazioni di dominio, perchè le nostre leggi non permettono che vi possa essere traslazione di dominio di una proprietà immobile se non per istromento pubblico; il secondo sarebbe di recare un danno gravissimo all'erario, perchè attualmente per le mutazioni di proprietà stabili si paga un diritto di lire 3 60 per cento, mentre invece non sarebbero quei contratti vitalizi, anche per quando si dia il corrispettivo in stabili, che sottoposti al diritto di lire 0 50 per cento.

Io credo che l'intenzione della Camera non sia mai stata, e non possa essere di autorizzare il contratto vitalizio per

scrittura che quando si fa mediante una somma di danaro, e propongo quindi che questa disposizione sia spiegata aggiungendo, dopo le parole « contratti vitalizi, » *mediante una somma di danaro.*

BONAVERA, relatore. La disposizione contenuta in quest'articolo è, come osservava l'onorevole preopinante, favorevole alle società delle tontine che fanno i contratti vitalizi particolarmente in danaro; però si volle fare quest'estensione per concedere maggiori facilità a queste compagnie.

Io so benissimo che a termini delle disposizioni del nostro Codice, quando si tratta di traslazione di beni immobili, è necessario l'istrumento; si noti però che ciò si statuisce principalmente per assicurare il diritto dell'insinuazione, perchè l'atto pubblico non forma la sostanza della vendita, ma soltanto la forma, poichè quella, secondo i principii generali di diritto, si opera col solo consenso.

La legge esige l'istrumento nell'intento di tutelare la proprietà, ma mira anche allo scopo che ho sovra accennato. Diffatti, presso alcune nazioni, ed a cagion d'esempio in Francia, i contratti possono anche farsi per iscrittura privata, sebbene contengano traslazione di dominio, e sono solo soggetti alla registrazione nel caso che si voglia farne uso innanzi ai tribunali.

Premesse tali circostanze, io non trovo esorbitante che per fare un vantaggio alle tontine siasi derogato alle regole generali di diritto, e siasi introdotta un'eccezione colla deroga all'articolo del Codice civile, il quale prescrive particolarmente che i vitalizi debbano farsi per istrumento: notisi inoltre che, secondo l'articolo citato, i vitalizi possono comprendere somme di danaro, ed anche beni immobili; in questo senso rimarrebbe a vedere se coll'articolo suddetto si sono stabilite le garanzie ad oggetto di assoggettare il pagamento della tassa a favore della finanza; nel caso che queste garanzie vi siano, noi possiamo mantenere l'articolo tal quale, senza che, a mio avviso, si possa costituire col medesimo nessuna esorbitanza.

Nel caso poi che non vi fossero queste garanzie, potrebbe allora essere dal lato della ragione l'onorevole preopinante. Ora, queste garanzie sono stabilite dall'articolo suddetto, il quale vuole che questi contratti di vitalizi che si fanno per favore di queste compagnie, vengano staccati da un registro a madre e figlia, e poi in un altro articolo è detto che nel caso che questa formazione non venga osservata, questi contratti non saranno validi; di più si stabilisce una pena di 100 lire per quelli i quali non adempissero a queste formalità.

Ora vede la Camera che si sono prese le cautele ad oggetto di assicurare la finanza, acciò la tassa non possa essere fraudata per questi contratti vitalizi. Un'altra osservazione che si fece dal deputato Deforesta si è che la tassa veniva sminuita, cioè che noi non avevamo più che il mezzo per cento, mentre invece, se si fosse dovuto pagare il diritto d'insinuazione, si sarebbe dovuto pagare un diritto maggiore.

A questo riguardo io ammetto che a termini della tariffa generale il diritto sui vitalizi (e noti la Camera), sia che contengano cose mobili, sia che contengano somme di danaro, sia che contengano anche traslazioni di stabili, questa tassa è fissata ad 180 per cento, senza distinzione. Qui si è ridotta per favore la tassa a 50 centesimi; e di ciò non credo che possiamo fare un capo d'accusa al Ministero il quale invece di aggravare la tassa l'avrebbe diminuita a favore delle compagnie che poco o nulla acquistano in vitalizi, in beni stabili e fanno la massima parte delle loro operazioni in danaro che loro viene corrisposto dagli assicurati.

In questo senso adunque noi non abbiamo urtato contro i

principii del diritto comune, ed abbiamo assicurato la tassa, ma poichè il Ministero propone una diminuzione di tassa, non dobbiamo essere più fiscali del fisco; per conseguenza io credo che l'articolo possa mantenersi quale è proposto.

DEFORESTA. Io non mi sono lagnato che la tassa che si propone per i contratti vitalizi sia troppo tenue, ma ho fatto osservare che se i contratti vitalizi dei quali è questione in questo progetto di legge potessero farsi anche mediante beni immobili, in quel caso, oltre all'inconveniente che vi sarebbe di sconvolgere la nostra legislazione intorno ai trapassi delle proprietà stabili, ne avrebbero le nostre finanze un troppo grave pregiudizio, perchè potrebbero alienarsi degli stabili mediante il solo diritto di 50 centesimi per cento, mentre attualmente per le alienazioni delle proprietà stabili si paga un diritto d'insinuazione di 560.

L'onorevole relatore ha riconosciuto che quando i contratti vitalizi si fanno mediante un immobile, non è conveniente che possa farsi per scrittura privata. Egli crede però che sia abbastanza chiaro che i contratti vitalizi dei quali è questione in questa legge non sieno che fatti mediante una somma di danaro; ma io lo prego d'avvertire alle disposizioni ben precise del Codice civile, noi deroghiamo intieramente al numero secondo dell'articolo 1412.

In quest'articolo si dice che i contratti vitalizi si dovranno farsi per istrumento e non si fa alcuna distinzione tra un contratto e l'altro.

Ora io trovo nell'articolo 2002 del Codice che la rendita vitalizia può essere costituita mediante o una somma di danaro, o mediante una cosa mobile valutabile, mediante un mobile.

Dunque è evidente che se noi deroghiamo al numero 2 dell'articolo 1412 del detto Codice permettiamo alle compagnie di assicurazione di fare i contratti vitalizi mediante polizza privata, noi dichiariamo validi quei contratti fatti in simile modo anche allora quando il corrispettivo della rendita sia la cessione di uno stabile, la qual cosa, io ripeto, sconvolgerebbe tutta la nostra legislazione in quella materia.

ARNULFO. Io appoggio la proposta fatta dall'onorevole Deforesta; non mi appaga la risposta che si è data dal signor relatore della Commissione per giustificare che non convenga l'aggiunta di cui si tratta. Egli disse che la prescrizione che obbliga a ridurre in istrumento i contratti vitalizi costituiti mediante stabili ha per oggetto soltanto la riscossione della tassa, ed io dico che se è vero che la stipulazione dell'istrumento è prescritta anche nello scopo finanziario, non è però meno certo che l'alienazione degli stabili nel sistema della nostra legislazione vuolsi fatta per istrumento per ben molte altre ragioni più importanti, cioè, primo perchè si possa conoscere a mano di chi passano gli immobili, ricorrendo agli atti pubblici presso i notai ed agli archivi dell'insinuazione, postochè le nostre leggi non obbligano alla trascrizione dei titoli traslativi delle proprietà, perchè possa aver luogo il trasporto al catasto, ricorrendo al quale si possa riconoscere la solvibilità di un individuo, si possa ottenere la subastazione dello stabile tuttavolta che vi ha una ipoteca costituita, e perchè si possa operare la trascrizione volontaria. Ora, ciò essendo vero, come mi pare che il signor relatore non contesterà, nasce per conseguenza la necessità di limitare la facoltà accordata con quest'articolo alla costituzione dei vitalizi in danaro, esclusa in modo assoluto la costituzione di vitalizi mediante immobili onde mantenere il sistema adottato in Piemonte relativamente agli atti pubblici, ai quali si riferiscono molte altre leggi importanti.

Tolti i motivi per i quali il signor relatore vorrebbe escludere l'aggiunta proposta, rimane giustificato che è necessaria. È necessaria nell'interesse della proprietà, è necessaria nell'interesse delle finanze, è necessaria nell'interesse d'un eguale riparto dei carichi pubblici. A quest'ultimo riguardo io non veggo ragione per cui i cittadini debbano pagare 3 e 60 per cento per l'acquisto di stabili, ed una società anonima debba acquistare il privilegio di pagare solamente 50 centesimi.

Per più titoli per conseguenza, cioè e per ragione d'eguaglianza e per motivi di pubblico interesse, io credo che l'aggiunta proposta dal deputato Deforesta debba ammettersi, e sia indispensabile.

PRESIDENTE. La parola spetta al signor relatore.

BONAVERA, relatore. L'onorevole preopinante, deputato Deforesta, mi pare non abbia bene inteso quello che io aveva detto, poichè credeva forse che io avessi esternata l'opinione che nel contratto di vitalizio non potessero essere compresi gli stabili.

Io anzi aveva sostenuto che i contratti vitalizi abbracciano principalmente le somme in danaro, ma che possono comprendere anche gli stabili: ed aveva ragionato nel senso che il contratto di vitalizio, per favore concesso alle compagnie di tontine, comprendendo anche gli stabili non era un contratto che potesse considerarsi esorbitante, a termini del diritto comune. Questa era la mia tesi.

Rispondendo poi alle osservazioni che mi sono state fatte in contrario, queste in parte le aveva già prevenute nella mia risposta, cioè aveva detto che il diritto comune non può formare ostacolo a che questi contratti possano essere ridotti in tal maniera, ed osservato che a termini del diritto romano, e secondo anche il sistema seguito dalle vicine nazioni, i contratti anche di traslazione di stabili possono essere fatti per scrittura privata, come qui è il caso.

Dunque la nostra legge che si allontana dal gius comune, che si scosta dalle massime e dalle disposizioni che sono in vigore presso molti paesi vicini, è una legislazione la quale ha del singolare, dell'esorbitante, ed io ci aveva precisamente assegnate le cause, perchè ho sempre visto in tutti i trattati che una delle ragioni principali per cui è stato posto l'obbligo del pubblico istromento per la traslazione degli stabili, era quello di assicurare il pagamento della finanza, ed è in questo senso che io diceva che si trattava di una legge finanziaria, ed una prova è che nelle regie costituzioni e nel Codice civile si trovano queste disposizioni sotto il titolo *Dell'insinuazione*.

Ora, dal momento che questi contratti non si allontanano dal gius comune, tutta la questione consiste nel vedere se questo possa impingere nelle garanzie che sono state adottate per parte dell'onorevole preopinante Arnulfo.

A questo riguardo io non trovo che quando si fanno dei contratti anche di traslazione di immobili per scrittura privata debbano sorgere gli inconvenienti che sono stati segnati per parte dell'onorevole Arnulfo, perchè questi contratti debbono essere staccati da un registro a madre e figlia e sono poi soggetti, secondo l'articolo che si discute, alla registrazione, e questo si fa per mezzo della pubblica autorità, ed è quella che le dà data certa. Ora in questo caso il pagamento del diritto le dà forza di istromento, e se si trascurasse questa formalità, come ho già detto, la legge fulmina la nullità dell'atto, ed infligge inoltre una multa di lire 100.

Dunque io credo che a questo riguardo la garanzia che si stabilisce nel progetto di legge è suppletiva al modo prescritto dal nostro Codice, per l'insinuazione di scritture pri-

vate, le quali prendono data certa e sono presentabili in giudizio ogniquivolta si è adempiuto a questa formalità, come si usa anche in Francia.

Ora mi resta a dire una parola sull'altra questione relativamente all'importo della tassa che sarebbe diminuita in quanto agli stabili.

Debbo premettere che a termini della tariffa, in punto di contratti vitalizi non si fa distinzione se il contratto si faccia in mobili, in danaro, o in stabili; si paga lire 1 80 per cento in qualunque modo si faccia. Ora qui il ministro delle finanze avrebbe ridotto questo diritto a centesimi 50; e se la Camera, ripeto, vuole essere più fiscale del fisco, e vuole aumentare questo diritto, io non ho alcuna difficoltà di accettare una tale proposta, e credo che anche il signor ministro delle finanze la accetterà, perchè recherebbe un vantaggio al pubblico erario; noti bene però la Camera che secondo il nostro Codice il contratto vitalizio, ancorchè si faccia in danari od in cose mobili, ci vuole sempre un istromento. Dunque, non trattandosi di sola traslazione di stabili, ma pur anche per traslazione di mobili e di danaro, si richiede sempre un istromento, e la tassa essendo la stessa, veste il carattere di media. La questione ristretta alla tassa che si lamenta troppo piccola, trovo essere desiderabile avere delle tasse piccole; se però lor signori le vogliono maggiori, ciò che non credo, sono ben padroni. Persisto però in massima a sostenere la legalità dell'articolo di cui si tratta.

CAVOUR, presidente del Consiglio e ministro delle finanze. Qui bisogna esaminare la questione dal lato fiscale e dal lato legale. Io credo che l'onorevole deputato Deforesta abbia esagerato il valore dell'articolo 7, e quand'anche si adottasse questo articolo come venne redatto nel progetto di legge, non si esonererebbe la società che acquistò un titolo mediante un vitalizio. Difatti, quando un privato acquista uno stabile mediante concessione di vitalizio, deve pagare due diritti, quello di mutazione per la traslazione di dominio, poi quello di costituzione di censo vitalizio.

DEFORESTA. No, no.

BONAVERA, relatore. Paga solo un diritto di 1 80.

CAVOUR, presidente del Consiglio e ministro delle finanze. Io non lo credo. Si pagano sempre due diritti, come ho già detto, e se con questo articolo noi abbiamo soltanto ridotto a 50 centesimi il diritto che si paga alla costituzione del vitalizio, quand'anche si acquisti lo stabile col mezzo di vitalizio, il diritto di traslazione di proprietà si pagherà egualmente. Quindi, ripeto, dal lato fiscale non vedo inconveniente nella proposta attuale.

Dove vedo inconvenienti si è dal lato legale, perchè non so come la trascrizione si potrà operare mediante una semplice scrittura...

Una voce. E in Francia?

CAVOUR, presidente del Consiglio e ministro delle finanze. In Francia vi ha l'*enregistrement*, che è tutt'altro sistema; ma presso di noi, dove non si trascrive se non colla esibizione dell'istromento, non so se si potrebbe rendere facoltativa la trascrizione coll'esibizione di una semplice scrittura. Per esempio, come si potrebbero operare sui catasti le mutazioni che si fanno per semplice scrittura?

Qui è dove trovo una vera difficoltà, per riparare la quale mi accosterei volentieri all'emendamento Deforesta, e qualunque io mantenga per fermo che, fiscalmente parlando, si abbiano a pagare due diritti, tuttavia dal lato legale trovo più opportuno di stabilire l'obbligo di fare questi contratti per istromento.

PRESIDENTE. La parola spetta al deputato Arnulfo.

ARNULFO. Ogni discussione sulla validità del contratto di stabili mediante il solo consenso delle parti o per scritture private, è inutile, poichè il Codice civile piemontese ha stabilito un sistema che non è quello del Codice francese, nè del diritto romano, ordinando che per l'alienazione degli stabili, a qualunque titolo segua, debba stipularsi un istromento.

Ciò non prescrive soltanto per esigere il diritto di insinuazione, ma per le molte altre ragioni già da me accennate; aggiungo al riguardo che il trasporto in catasto non potrebbe farsi dai catastari, nè ordinarsi dai consiglieri comunali, se loro non si esibisce l'atto pubblico, poichè la legge non riconosce le alienazioni fatte per scrittura privata, anche perchè mancanti d'autenticità; quindi non potendosi eseguire i trasporti, i certificati di catasto sarebbero inesatti, facendosi delle esenzioni forzate sopra stabili alienati alle società anonime di cui in questa legge sarebbero nulle.

L'ammissione poi del trasporto potrebbe dar luogo a molte frodi; insomma se si ammettesse l'eccezione di cui parliamo e non si adottasse la proposta del deputato Deforesta, si sconvolgerebbe a proposito di questa legge il sistema adottato dal Codice civile, al quale consuevano le leggi in materia catastale e molte altre.

L'onorevole ministro diceva che si pagano due diritti quando si fa alienazione di stabili e si costituisce un vitalizio col prezzo loro; ma approvandosi l'articolo 7 si pagherà soltanto il diritto di 50 centesimi, poichè allora soltanto si pagheranno i diritti quando si sottopongono all'insinuazione gli atti pubblici pei quali soltanto la tariffa provvede.

Ma se a termini di questo articolo settimo basterebbe che si facesse una scrittura privata da presentarsi all'agente che deve riscuotere la tassa, la quale non può essere altro che quella di 50 centesimi stabilita dall'articolo 7, non pagherebbero certamente due diritti, ma soltanto quello prescritto da quest'articolo; onde è che nell'interesse delle finanze e dell'ordine pubblico, e per conservare il sistema adottato dal Codice civile e delle relative leggi, è necessaria l'aggiunta del deputato Deforesta.

Altrimenti facendo, si introdurrebbe un privilegio esorbitante a favore delle società anonime che non è da ammettersi assolutamente.

CADORNA. Se si ammette di mantenere l'obbligo della riduzione in istromento per questo contratto di stabili, bisogna togliere per questo caso la tassa di lire 0 50 a cui le compagnie verrebbero assoggettate; altrimenti si troverebbero poste in una condizione deteriore a tutti gli altri contraenti in simili convenzioni, perchè oltre al diritto fisso per la mutazione di dominio degli stabili, pagherebbero ancora i 50 centesimi, il che certo non è nell'intenzione della Camera.

ZIRIO. Alle parole che sarebbero aggiunte colla proposta Deforesta di « mediante una somma di danaro » io proporrei di aggiungere ancora « od altra cosa mobile. »

Voci. Sì! sì!

MAMELI. Se si adottasse l'aggiunta proposta dal deputato Zirio, ed accettata da alcuni altri, si cadrebbe in una difficoltà uguale a quella che è stata già lungamente discussa; perocchè prendendo la parola *mobili* nel senso legale, sono sotto questa denominazione compresi i diritti, ragioni ed azioni che la legge dice mobili incorporali, dovendo la cessione di tali diritti farsi per lo più per atto pubblico, a norma degli articoli 1412 numero 4 e 1695 del Codice civile.

ZIRIO. Quando nella proposta aggiunta ho parlato di cose *mobili*, ho inteso alludere a quelle che tali sono ravvisate

per loro natura dalla legge, non di quelle che, sebben mobili per se stesse, assumono il carattere di immobili per destinazione della legge come le cedole sullo Stato, e le piazze di caudicidi ove ancora esistono.

Ognuno sa che il vitalizio, oltre il corrispettivo in danaro, si può fare colla remissione di oggetti mobili, come sarebbero gli ori, gli argenti, le gemme preziose, le derrate, i fondi di negozi, e crediti chirografari.

E siccome la trasmissione di simili oggetti veramente mobili può farsi per scrittura privata, come mi pare ragionevole, anzi necessaria l'aggiunta suddetta, nè io ho punto voluto nè inteso includervi la cessione di diritti incorporali, de' quali ha parlato l'onorevole deputato Mameli, o di altri che possano richiedere la stipulazione di un atto pubblico.

PRESIDENTE. Metterò ai voti separatamente i due emendamenti proposti.

Pongo dapprima ai voti l'emendamento del deputato Deforesta il quale propone che si dica: *mediante una somma di danaro.*

(È approvato.)

Ora metterò ai voti l'emendamento del deputato Zirio, il quale chiede che si aggiunga *od altra cosa mobile per sua natura.*

(Non è approvato.)

DEFORESTA. Io pregherei la Camera di sospendere la votazione dell'ultimo paragrafo dell'articolo 7, sinchè sia discussa l'articolo successivo.

PRESIDENTE. Allora metterò ai voti il primo numero ed i due primi all'nea coll'emendamento votato. (*Vedi sopra*) (La Camera approva.)

« Art. 8. Le assicurazioni marittime contratte così dalle compagnie come dai particolari dovranno essere registrate nella parte sostanziale entro il termine di tre giorni dalla loro stipulazione in un registro tenuto dall'amministrazione pubblica incaricata di tale servizio, facendovisi espressa menzione dei nomi dei richiedenti, del destino del viaggio, dei nomi del bastimento e del capitano, del valore del carico assicurato e del pagamento della tassa portata dalla presente legge.

« I contratti di assicurazione marittima per cui non si sarà adempita la registrazione anzidetta saranno nulli.

« L'iscrizione regolarmente eseguita su tali registri acquisterà data certa rimpetto ai terzi alla stipulazione del contratto. »

Il deputato Polleri ha la parola.

POLLERI. Io ho chiesta la parola unicamente per fare osservare come dalle disposizioni di quest'articolo ne potrebbe nascere un grave inconveniente pel commercio marittimo; l'articolo 8 è così concepito: « Le assicurazioni marittime contratte così dalle compagnie, come dai particolari dovranno essere registrate, nella parte sostanziale, entro il termine di tre giorni dalla loro stipulazione, in un registro tenuto dall'amministrazione pubblica incaricata di tale servizio, facendovisi espressa menzione dei nomi dei richiedenti, del destino del viaggio, dei nomi del bastimento, e del capitano, del valore assicurato e del pagamento della tassa portata dalla presente legge.

L'alinea seguente stabilisce la pena di nullità a quei contratti che sono mancanti di tutte le dichiarazioni e così dei nomi del bastimento e del capitano.

Ora addiviene in pratica che qualora occorra farsi delle assicurazioni, e non si conosca da chi vuole assicurare il nome, nè del bastimento, nè del capitano, allora si fanno

assicurazioni così dette *in quovis*, vale a dire, qualunque sia il nome del bastimento e del capitano, avrà pur tuttavia sempre luogo l'assicurazione. Suppongasi ad esempio che un tale commissioni alla Avana un carico di zucchero e dia ordine, in caso d'acquisto, di farne spedizione con un bastimento meglio visto.

Ora può succedere che arrivi al committente la contemporanea notizia dell'imbarcazione del carico, e la notizia della perdita del bastimento; per ovviare a quest'inconveniente un negoziante ricorre ad operare un'assicurazione così detta *in quovis*, che vale a dire qualunque sia il nome del bastimento e del capitano; questo sistema è adottato non solo presso di noi, ma in Francia, in Inghilterra ed altrove, quindi io proporrei un'aggiunta così concepita:

« Saranno esenti dall'indicazione dei nomi del bastimento e del capitano quelle sicurtà che fossero stipulate colla clausola *in quovis*. »

BONAVERA, relatore. Lo scopo dell'articolo 8 è quello di assicurare la tassa e di rinchiudere per conseguenza tutte le cose sostanziali ad oggetto che il diritto delle finanze sia assicurato. Ora, siccome la proposta dell'onorevole Polleri non tende a mutare le cose sostanziali comprese in quest'articolo, e nemmeno a variare la tassa, ma contempla un caso che si presenta frequentemente nelle assicurazioni marittime, quando si fa un carico senza che si conosca il nome del capitano, mentre sono espresse tutte le altre circostanze che sono prescritte in quest'articolo e particolarmente il valore del carico, dichiaro a nome della Commissione che questa non ha alcuna difficoltà di accettare la proposta dell'onorevole Polleri, sebbene il senso della medesima sia già virtualmente compreso nell'articolo medesimo.

PRESIDENTE. Aderisce il signor ministro delle finanze a questa proposta?

CAVOUR, presidente del Consiglio e ministro delle finanze. Aderisco.

PRESIDENTE. Il deputato Deforesta intenda parlare sull'articolo 8?

DEFORESTA. Vorrei parlare più specialmente sull'ultimo alinea di quest'articolo.

PRESIDENTE. Comincerò allora per porre ai voti la prima parte dell'articolo.

« Le assicurazioni marittime contratte così dalle compagnie come da particolari dovranno essere registrate nella parte sostanziale entro il termine di tre giorni dalla loro stipulazione in un registro tenuto dall'amministrazione pubblica incaricata di tale servizio, facendovisi espressa menzione dei nomi dei richiedenti, del destino del viaggio, dei nomi del bastimento e del capitano, del valore del carico assicurato, e del pagamento della tassa portata dalla presente legge.

« Saranno esenti dall'indicazione dei nomi del bastimento, e del capitano quelle sicurtà che fossero state stipulate colla clausola *in quovis*.

« I contratti di assicurazione marittima per cui non si sarà adempita la registrazione anzidetta, saranno nulli. »

(È approvato.)

Ora la parola spetta al deputato Deforesta sull'ultimo alinea.

DEFORESTA. Credo non sia il caso d'inserire nella legge che i contratti vitalizi e di assicurazione che saranno registrati nel termine di tre giorni, avranno data certa in faccia ai terzi. Questa disposizione, a mio avviso, o è inutile, o è pericolosa. È inutile se si intende che i contratti i quali saranno registrati nel termine di tre giorni prenderanno data

anche in faccia dei terzi, dal giorno in cui sono seguiti, perchè, o questo viene di diritto, o se no, converrebbe dichiararlo espressamente; in difetto non prenderanno data in faccia ai terzi che dal giorno della registrazione.

Se poi si vuole che in realtà non prendano data in faccia ai terzi che dal giorno della registrazione, in tal caso la disposizione sarebbe pericolosa, perchè tra la data dell'atto e quella della registrazione può seguire il rischio che l'assicurato ha voluto appunto garantire, e lo stesso inconveniente può verificarsi in quanto al contratto vitalizio in caso di decesso di quello al di cui favore si è costituita la rendita.

Io propongo dunque la soppressione di questa disposizione, tanto nell'articolo settimo come nell'ottavo.

PRESIDENTE. La parola spetta al deputato Bonavera.

BONAVERA, relatore. Io credo che il timore che è stato esternato per parte dell'onorevole preopinante sia tolto dalle sue espressioni letterali dell'ultimo alinea dell'articolo ottavo, ove si dice, che « l'iscrizione regolarmente eseguita su tali registri acquisterà data certa rimpetto ai terzi alla stipulazione del contratto. »

Con quest'alinea che cosa si vuole fare? La registrazione fra tre giorni che è prescritta nel primo paragrafo dell'articolo non riguarda per nulla la data certa. Viene questa spiegata in questo paragrafo, e vi si attribuisce l'effetto di retrotrarre il contratto all'epoca non già della registrazione, ma della stipulazione; e questa data certa è anche rispetto ai terzi. Quindi la Camera vede essere questo un favore che si accorda a quelli che fanno la registrazione, cioè di far risalire il contratto all'epoca in cui è stato fatto, perchè si retrotrae, come si esprime detto paragrafo, alla stipulazione del contratto medesimo. In questo senso io trovo che questo paragrafo è utile per gli assicuratori e per gli assicuranti, perchè il contratto d'assicurazione non è una di quelle scritture che di loro natura abbiano data certa, ma uno degli atti privati che non acquistano data certa che dal momento che vi concorra uno dei tre elementi che sono portati dal Codice civile.

Col paragrafo ultimo di questo articolo si procura di far acquistare data certa a questi contratti in forza delle speciali disposizioni contenute nel medesimo, ed in questo senso mi pare che, posto che il contratto di assicurazione è soggetto ad una tassa e che si deve registrare, si deve dargli il favore che la registrazione non solamente produrrà data certa dalla registrazione medesima, ma la farà risalire all'epoca della stipulazione.

In questo senso mi sembra che i timori che sono stati espressi per parte dell'onorevole preopinante non siano in alcun modo fondati, e che noi dobbiamo mantenere l'ultimo paragrafo dell'articolo di cui si tratta.

DEFORESTA. L'onorevole signor relatore dice che il senso dell'ultimo paragrafo dell'articolo 7 e dell'articolo 8 si è di dare la data certa, anche in faccia ai terzi, fin dal giorno in cui sono seguiti, od in altri termini, di far rimontare la data certa che acquistano mediante la registrazione, al giorno stesso in cui sono seguiti; ma io non ammetto che ciò possa farsi, ed in ogni caso dico che bisognerebbe dichiararlo espressamente, in difetto la data certa in faccia ai terzi sarà quella della registrazione, e non quella dell'atto.

Io chiedo quindi che in questa parte i detti articoli si rimandino alla Commissione affinchè possa formulare una redazione che non dia luogo alle difficoltà che ho accennate.

PRESIDENTE. Il deputato Cadorna ha la parola.

CADORNA. Farò osservare che rispetto ai terzi il far rimontare la data certa alla data del contratto potrebbe pro-

durre dei gravi inconvenienti. Finchè ciò ha luogo fra le due parti contraenti che conoscono la vera data del contratto, ciò non succederà; ma è ben diversa la cosa in faccia ai terzi.

Si potrebbe difatti fare una scrittura con una data simulata ed anteriore a quella vera del contratto e registrarla tosto. La data certa, ammettendo il sistema di retroazione, sarebbe quella apparente nella scrittura, ed i terzi, non essendo intervenuti in questa scrittura, non si potrebbero difendere dalla frode. Si vede adunque che se si può ammettere che si faccia retroagire l'effetto della registrazione alla data apparente della scrittura fra le due parti contraenti, non si può ammettere che questa retroazione abbia il suo effetto rimpetto ai terzi che furono estranei al contratto.

Quindi mi pare che non si potrebbe adottare il sistema indicato dall'onorevole relatore, a cui pareva aderisse l'onorevole Deforesta. Farò osservare che la presente disposizione ha due parti, cioè l'una riguarda le relazioni dei contraenti fra di loro, l'altra riguarda le relazioni dei contraenti coi terzi.

Riguardo ai primi, l'articolo contiene due disposizioni, cioè la nullità del contratto stesso se non è registrato fra tre giorni, e la mancanza di data certa; contiene poi la disposizione per cui riguardo ai terzi la scrittura non ha data certa che dalla sua registrazione.

Io credo che rispetto ai terzi non si possa far a meno di mantenere la regola generale del diritto, per la quale è stabilito che la scrittura per sé non ha data certa, e che la prende dalla data registrazione; ma si potrebbe stabilire che fra le parti contraenti si faccia luogo alla retroazione.

Nè io temo che da questo sistema nascano inconvenienti nelle relazioni fra i contraenti.

Può invero succedere che prima della registrazione della scrittura, ma dopo la costituzione del vitalizio, muoia la persona assicurata; per questo caso io farò osservare che la persona assicurata aveva il diritto di far registrare essa stessa la scrittura nel giorno medesimo in cui il contratto fu stipulato; non si potrà quindi attribuire a frode della compagnia, ma dovranno imputare l'assicurato od i suoi aventi causa se non si è adempiuto a tutte le condizioni dalle leggi richieste onde il contratto fosse perfetto.

Questo mi pare una conseguenza legale di diritto, la quale non può dar luogo a frode: quindi io manterrei la distinzione dei rapporti delle parti contraenti fra loro e delle parti relativamente ai terzi che ho ora accennati; aderirei al rinvio di quest'articolo alla Commissione acciocchè possa in questo senso emendarlo.

DEFORESTA. Le osservazioni fatte dall'onorevole preopinante dimostrano sempre più la necessità di accogliere la proposta che ho fatto del rinvio di questa disposizione alla Commissione, poichè egli non è d'accordo nell'interpretare la disposizione di che si tratta, con ciò che sostiene il signor relatore.

Insisto dunque per quel rinvio, e prego fin d'ora la Camera e la Commissione di avvertire che l'opinione del deputato Cadorna potrebbe avere conseguenze gravissime; poichè noi introdurremmo nelle assicurazioni un principio di cui non credo vi sia esempio nella legislazione di alcun popolo commerciante.

PRESIDENTE. Aderendo la Commissione al rinvio degli ultimi alinea degli articoli 7 e 8, questi, se non v'ha opposizione, s'intenderanno rinviati.

« Art. 9. Per ogni altra specie di assicurazione, nulla è innovato intorno alla forma dei contratti.

« Per riguardo a queste assicurazioni dovrà presentarsi

all'agente fiscale uno stato trimestrale di tutte le operazioni soggette a tassa, e farsene il contemporaneo pagamento. »

(È approvato.)

« Art. 10. Gli assicuratori e gli assicurati sono tenuti solidariamente al pagamento della tassa sovra stabilita. »

DEFORESTA. Mi rincresce di dover nuovamente trattenerne la Camera, ma non posso a meno di fare un'osservazione su quest'articolo.

La Camera aveva stabilito nell'articolo 10 del progetto da essa adottato che la tassa, le multe ed ammende sarebbero a carico dell'assicuratore; ora si stabilirebbe che l'assicurato e l'assicuratore sieno tenuti solidariamente: ma come si farà poi il riparto fra di loro? La legge lascierebbe la questione indecisa.

La Commissione ha detto che ciò rimane in disposizione *juris*, ma io la prego di indicarci qual è questa *dispositio juris*.

La legge che attualmente regola le assicurazioni noi la abroghiamo, altre che stabiliscano da chi debba essere pagata questa tassa io non le conosco: quindi non si avrebbe alcuna norma per decidere la questione che si eccitasse tra l'assicurato e l'assicuratore sul rimborso di quello che abbia pagato il Governo.

Propongo quindi che si dica: la tassa sarà pagata metà dagli assicurati e metà dagli assicuratori; il Governo avrà però azione solidaria contro entrambi.

CADORNA. Mi pare che non sussista la difficoltà sollevata dall'onorevole deputato Deforesta. Nelle relazioni tra lo Stato ed i contraenti egli ammette che si possa stabilire la solidarietà; dunque non vi può essere questione a questo riguardo.

Tutta la questione si riduce al riparto della tassa fra i contraenti. Questa la è una questione che vuole essere risolta secondo le regole generali del diritto. O le parti, come ne hanno il diritto, pattuiscono fra di loro chi debba pagare la tassa, ed allora la pagherà colui che nel contratto si è addossato questo peso, o le parti non hanno stabilito chi debba pagare la tassa, ed allora si intende che esse si sono riferite alle regole generali del diritto, e trattandosi di una obbligazione da essi assunta solidariamente pagheranno la tassa metà per caduno.

CASARETTO. Io credo che sarebbe meglio stabilire che la tassa fosse pagata esclusivamente dall'assicurato; a questo riguardo sono state fatte molte lagnanze dai sensali d'assicurazione di Genova, i quali dicevano che in pratica non avrebbe potuto avere effetto la legge quale era stata votata secondo il primitivo progetto. L'assicurato suole essere un solo, mentre gli assicuratori sono molti, bisognerebbe quindi per ogni divisione di assicurato staccare una polizza apposita, cosa che produrrebbe moltissimi inconvenienti nella pratica. Credo quindi che sarebbe bene rinviare quest'articolo alla Commissione acciocchè prendesse in considerazione le osservazioni fatte dall'onorevole Bonavera, e redigesse l'articolo in conseguenza.

PRESIDENTE. Ma mi pare che non sieno d'accordo sul principio. Il deputato Deforesta vorrebbe che fosse a carico dell'assicurato e dell'assicuratore, ed ella invece vorrebbe che fosse unicamente a carico dell'assicurato, come era stabilito nel primo progetto adottato dalla Camera.

Mi pare adunque che sarebbe meglio stabilire se debba essere a carico dell'uno o dell'altro, altrimenti non so a quale partito la Commissione potrà appigliarsi di preferenza.

BONAVERA, relatore. La Camera aveva adottato il principio che la tassa fosse a carico dell'assicuratore, il Senato

non volle mischiare gl'interessi delle parti coll'interesse del fisco, e distinse la questione in due parti: stabilì, cioè, di assicurare gl'interessi del fisco, mettendo la tassa a carico solidario dell'assicurato e dell'assicuratore salvi i loro rispettivi riparti. Gli onorevoli preopinanti chiedono quali sieno questi riparti. Rispondo che questi sono stabiliti dal diritto comune, in forza di cui ciascheduno dei contraenti è obbligato a pagare le spese dei contratti per la sua parte, per l'interesse che ha in essi. La tariffa fa bensì qualche eccezione per le rendite di cui pone l'insinuazione a carico del compratore, pei mutui di cui pone i diritti a carico del mutuatario; ma siccome non istabilisce a carico di cui debba ricadere il pagamento dei diritti negli altri contratti, ciò significa che il pagamento dei medesimi sarà ripartito secondo i rispettivi interessi di ognuna delle parti.

L'onorevole Casaretto diceva che il pagamento della tassa dovrebbe in questo caso porsi a carico dell'assicurato.

Io credo che in fatti la tassa finisca poi per andare a carico dell'assicurato, perchè l'assicuratore, quando fa l'assicurazione, calcola tutti gli aggravii, tutte le spese, tutti gli oneri ai quali andrà soggetto, fa lo stesso come il negoziante, il quale procurandosi la mercanzia, fa naturalmente la sua deduzione della spesa del trasporto, del diritto di dogana, e via dicendo, e ciò all'oggetto di mettere la cosa al liquido, e così l'assicuratore fa per mettere il suo premio al liquido.

Dimodochè in sostanza verrà a cadere sull'assicurato, ma al giorno d'oggi andare a dire invece che questa tassa sia a carico dell'assicurato, credo non sarebbe una cosa giusta, tanto più che la Camera avendo nel primo progetto già messa questa tassa tutta a carico dell'assicuratore, il porla ora tutta a carico dell'assicurato sarebbe un principio diametralmente opposto. Conseguentemente io non credo sia nemmeno il caso di fare il rinvio alla Commissione.

Mi pare che la cosa sia bastantemente chiara, e in ogni caso la presente discussione e tutte le spiegazioni che sono state date per parte della Commissione, potranno servire per chiarire quei dubbi che potrebbero trovarsi nella legge, e che io però non so trovarvi.

PRESIDENTE. La parola spetta al deputato Casaretto.

CASARETTO. Io convengo benissimo che la tassa in definitiva cadrà a carico dell'assicurato, ma non è questa la questione, io parlavo della difficoltà pratica che ci sarà nell'eseguire i contratti di assicurazione se si vuole stabilire che la tassa sia pagata dall'assicuratore. Ripeto che l'assicurato è sempre uno solo, mentre gli assicuratori sono molti; una sicutà si ripartisce fra parecchi assicuratori, e se la tassa sarà a carico dei medesimi, si dovranno staccare tante polizze quanti sono gli assicuratori, il che in pratica può produrre inconvenienti gravissimi.

Io ho sentito dire da mediatori di sicutà che, se passava la legge come era stata votata la prima volta dalla Camera, era impossibile metterla in esecuzione: ed a questo riguardo sono state elevate e rivolte gravissime lagnanze. Io prego pertanto la Camera a prendere in considerazione questa circostanza.

CAVOUR, presidente del Consiglio e ministro delle finanze. Io convengo coll'onorevole preopinante che sia più opportuno che la tassa venga pagata dall'assicurato; ma perchè prescriverlo in modo assoluto? Perchè non lasciare alle parti lo stabilire quale di esse la pagherà? Evidentemente le compagnie quando faranno il contratto stabiliranno se la tassa sarà pagata da loro o dagli assicurati. Io credo che quasi tutte le società ameranno meglio far ricadere direttamente il peso della tassa sugli assicurati, che non indirettamente;

ma, ad ogni modo, perchè vincolare assolutamente le parti? Qui il fisco è assicurato; quindi non essendovi più di mezzo l'interesse suo, lasciamo la libertà alle parti di stabilire come più loro aggradirà il modo del pagamento.

Se poi queste parti dimenticassero di fare questo patto (cosa poco probabile, poichè una di esse essendo una società la quale ha degli statuti, in questi il pagamento della tassa deve necessariamente essere provvisto); se le parti non avranno, dico, pensato di stabilire su chi debba cadere il pagamento della tassa, provvede il diritto comune, e la pagheranno per metà caduno.

Dunque io credo che sia necessario di vincolare in modo assoluto una delle due parti al pagamento della tassa.

Di tutti i sistemi poi troverei meno opportuno quello che stabilisse il pagamento per metà a carico dell'assicurato, e per metà a carico dell'assicuratore. Non sarebbe questa che una complicazione di più.

Per tutte queste considerazioni io prego la Camera ad accettare l'articolo quale venne presentato.

PRESIDENTE. La parola spetta al signor relatore.

BONAVERA, relatore. Vi rinuncio.

PRESIDENTE. Allora spetta al deputato Cadorna.

CADORNA. Farò osservare alla Camera che due e distinte sono le proposte fatte. Quella dell'onorevole deputato Casaretto riguarda i rapporti tra lo Stato ed i contraenti, quella dell'onorevole deputato Deforesta riguarda i rapporti dei contraenti tra di loro. Quanto a quella dell'onorevole deputato Casaretto, senza entrare nell'esame delle cose da lui dette intorno alla maggiore facilità di esigere la tassa dall'assicurato, farò osservare che vi sono dei casi in cui può succedere l'opposto; se l'assicurato, per esempio, non è nello Stato, sarà difficile la riscossione della tassa. Bisogna dunque munire lo Stato di altri mezzi che gli assicurino la riscossione della tassa. Del resto, ciò che è stabilito ora nell'articolo, che riguarda la solidarietà dei contraenti verso lo Stato, è ciò che è prescritto in tutte le altre materie fiscali, e così per le tasse giudiziarie nelle materie d'insinuazione, per le quali tutte è stabilito che lo Stato ha azione solidaria verso le parti. Le parti poi si aggiustano tra di loro od a termini dei patti, o secondo le generali prescrizioni del diritto.

Quanto alla proposta dell'onorevole deputato Deforesta farò osservare che il caso è precisamente previsto dalla legge: tutti sanno che se l'obbligazione solidaria verso un terzo esclude che si possa obbligare questo terzo a dividere la sua azione, non esclude però che fra i due obbligati solidariamente l'azione non sia divisibile. Da ciò verrà la conseguenza necessaria che quando uno dei due avrà pagata la tassa intera, essendo stata l'obbligazione solidaria ad ambedue verso il Governo, in modo eguale dovranno fra loro dividere il peso. Quindi non è necessaria una disposizione particolare che provveda alla divisione della tassa fra i contraenti.

Voci. Ai voti! ai voti!

PRESIDENTE. La parola spetta al deputato Mameli.

MAMELI. Io sorgo appunto per dire che deve mantenersi l'articolo come è. Dopo le ragioni addotte e dal signor ministro e dal relatore della Commissione, aggiungo che se noi vogliamo stabilire in modo assoluto che questa tassa debba essere o a carico dell'assicurato o a carico dell'assicuratore, allora non sussiste più la disposizione che il fisco abbia ragione solidaria verso l'uno e verso l'altro, perchè questa sarebbe una vera esorbitanza fiscale. Quando la legge dichiara a carico di chi debba andare la tassa, non è più razionale che si riservi al fisco l'azione anche contro quello dei due contraenti che non si riconosce obbligato.

La solidarietà può stare fra due coobbligati, ma non può concepirsi la corresponsabilità solidaria quando la legge dichiara che uno solo è l'obbligato.

Per queste ragioni, e perchè trattasi di una legge fiscale puramente che non deve fissare i rapporti fra i contraenti, io penso che sia miglior consiglio lasciare la cosa nel dominio del diritto, e quindi bisogna lasciare al fisco l'azione solidaria verso chi crederà meglio.

DEFORESTA. Io non credo che vi esista alcuna disposizione di legge che provveda a questo caso. Nè parmi che i principii generali bastino per risolvere le questioni tra l'assicuratore e l'assicurato se non si determina quale di essi debba pagare la tassa, e se debba pagarsi metà da ciascheduno, non essendo quivi applicabile il principio della divisibilità dell'azione.

PRESIDENTE. Il deputato Casaretto ha la parola.

CASARETTO. Io ritiro l'aggiunta che proponevo, purchè si lasci la libertà ai contraenti. (Sì! sì!)

In questo caso si potrà sempre stipulare nel contratto che debba l'assicurato pagare la tassa, e così si eviteranno tutti gl'inconvenienti.

PRESIDENTE. Il deputato Cadorna ha la parola.

CADORNA. Mi permetta la Camera di citare soltanto l'articolo del Codice, al quale io appoggio ciò che ho allegato, intorno alla divisibilità della tassa nei rapporti dei contraenti fra di loro, e che fu negato ora dall'onorevole deputato Deforesta. L'articolo 1503 stabilisce che « l'obbligazione contratta solidariamente verso il creditore si divide di pien diritto fra i debitori; questi non sono fra loro obbligati se non ciascuno per la sua quota e porzione. »

PRESIDENTE. Metterò ai voti l'emendamento del deputato Deforesta, il quale propone che si aggiunga all'articolo 10 la spiegazione che la tassa debba essere pagata per metà tra l'assicurato e l'assicuratore.

(La Camera rigetta.)

Metto ai voti l'articolo 10. (Vedi sopra)

(La Camera approva.)

(Sono quindi approvati senza discussione i seguenti articoli.)

« Art. 11. Tutte le compagnie e società, così nazionali, come estere, che faranno operazioni del genere contemplato negli articoli 5 e 7 della presente legge, dovranno tenere un repertorio, nel quale registreranno in avvenire per ordine di data sotto un numero progressivo ogni contratto, versamento ed altra operazione qualunque soggetta alla tassa.

« Questo repertorio non sarà soggetto al bollo, e dovrà essere enumerato ad ogni pagina, visto e parafato ad ogni foglio da un giudice del tribunale di commercio, o di quello di prima cognizione che ne farà le veci, in conformità di quanto è prescritto dal Codice di commercio per i libri dei negozianti. Al termine d'ogni trimestre i direttori ed amministratori delle compagnie suddette dovranno presentare a quell'ufficiale del Governo che ne verrà incaricato il repertorio dei loro atti per essere esaminato e *vidimato*.

« Art. 12. Gl'individui che fanno atti di assicurazione, se commercianti, soggiaceranno egualmente alla divisa obbligazione di formare e presentare il repertorio di tali atti nel precedente articolo imposto alle compagnie: se non negozianti, dovranno fra giorni trenta dalla data di ciascun atto farne la consegna all'agente fiscale.

« Art. 13. Tutti i sensali, mediatori di assicurazioni e di contratti vitalizi fatti per polizze private colle compagnie saranno parimente obbligati a tenere un repertorio dei contratti da essi conclusi, che presenteranno all'ufficiale a ciò

destinato dai regolamenti in conformità di quanto è prescritto dall'articolo nono.

« Art. 14. Ad eccezione delle Banche mentovate all'articolo 5 della legge del 22 giugno 1850, per le quali è mantenuto in vigore il disposto di quella legge e delle compagnie di assicurazione, le cui operazioni già vennero nell'antecedente capo tassate, tutte indistintamente le altre società anonime ed in accomandita per azioni, così nominative come al portatore, siano esse società nazionali, o straniere debitamente autorizzate, pagheranno la tassa annuale di cinquanta centesimi per ogni migliaio di lire sul loro capitale effettivo.

« Se questo non potrà riconoscersi ed accertarsi, sarà preso per base della tassa il capitale nominale risultante dai contratti di società.

« Il pagamento di tale tassa verrà fatto a trimestri maturati.

« Art. 15. La tassa imposta col precedente articolo non sarà pagata dalle società straniere che sulla quota del loro capitale complessivo destinata alle loro operazioni nello Stato.

« Il Governo, sentiti i rappresentanti di tali società, determinerà annualmente la porzione del loro capitale, che deve andare soggetto alla tassa.

« Art. 16. L'obbligo di pagare le tasse dalla presente legge stabilite principierà a datare dal giorno della sua pubblicazione.

« Art. 17. Per le tasse stabilite in ragione di centinaio e di migliaio, s'intenderà compiuto il migliaio ed il centinaio incominciato in ciascuno dei titoli di assicurazione di cui al numero 1 dell'articolo 5, e dei contratti vitalizi di cui all'articolo 7.

« Quanto alle altre assicurazioni contemplate nell'articolo 9, s'intenderà compiuto il centinaio od il migliaio incominciato nel computo complessivo delle somme descritte nello stato trimestrale ivi prescritto.

« Art. 18. Potranno le società contemplate nella presente legge servirsi di registri a madre e figlia per la spedizione delle polizze, quitanze, ricevute parziali di pagamento, ed altri atti qualsiasi, purchè ciascuno di questi venga sottoposto al bollo straordinario di centesimi 40, qualunque sia la causa e l'ammontare della somma indicata nei titoli suddetti.

« Art. 19. È autorizzata l'apposizione del bollo straordinario ad ogni sorta di carta di dimensione, anche stampata, per servire alla formazione dei titoli indicati nell'articolo precedente, mediante il pagamento regolato alla dimensione di detta carta, in ragione delle qualità accennate nella tabella annessa alla legge del 22 giugno 1850.

« Art. 20. L'apposizione del bollo straordinario ai registri ed altre carte di cui è cenno negli articoli precedenti, dovrà seguire prima che siano scritturati e spediti. Segli atti siano fatti ed i registri tenuti in paese estero, potranno sottoporsi al bollo anche dopo la loro scritturazione, purchè l'apposizione del bollo venga fatta prima che siasene fatto uso nello Stato, o siavisi proceduto a qualunque atto ed operazione che li riguardi, sotto le pene pecuniarie stabilite dal regio editto del 5 marzo 1856.

« Art. 21. Le società straniere che contravvenissero al disposto dell'articolo 4 della presente legge incorreranno in una multa non minore di lire cento per ogni atto nella stessa legge contemplato.

« I rappresentanti e gli agenti di quelle società saranno responsabili in proprio e tenuti solidariamente colle società

da loro rappresentate al pagamento delle pene pecuniarie per tale titolo incorse.

« Nei casi previsti dall'ultimo alinea dell'articolo 718 del Codice di commercio potrà eziandio ordinarsi l'arresto personale degli agenti e rappresentanti delle stesse società.

« Art. 22. Il difetto di pagamento della tassa di assicurazione imposta ai numeri secondo, terzo e quarto dell'articolo quinto della presente legge, sarà punito colla pena del decuplo della tassa non pagata.

« Art. 23. Ogni omissione che venisse a riconoscersi nei registri prescritti dagli articoli ottavo, nono, undecimo, duodecimo e decimoterzo, di contratti, pei quali non siasi pagata la tassa, darà luogo, oltre al pagamento del decuplo di questa, a termini dell'articolo precedente, alla pena di lire cento per ciascun atto omissso.

« Art. 24. In ordine alla prescrizione delle pene stabilite nella presente legge si osserverà il disposto dell'articolo sessantatré del regio editto in data cinque marzo mille ottocento trentasei.

PRESIDENTE. Viene ora la modificazione proposta dal Ministero. Leggo l'articolo colla modificazione proposta cui ha assentito la Commissione :

« Art. 25. Le società che hanno già pagato all'erario le tasse stabilite dalla legge del 23 giugno 1850, andranno esenti da quelle portate dall'articolo 14 della presente legge, durante il termine apparente dalle quietanze loro rilasciate.

« Art. 26. Le polizze di assicurazione attualmente in corso

che abbiano ancora una durata maggiore di un anno, a partire dalla promulgazione della presente legge, dovranno dalle società essere registrate nel repertorio prescritto all'articolo nono, fra tre mesi dalla promulgazione anzidetta, e saranno dal primo di ottobre venturo sottoposte alle rispettive tasse, in conformità di quanto è nella presente legge stabilito.

Sottostanno ad eguale obbligazione gl'individui commercianti che fanno atti di assicurazione. I non negozianti ne faranno la consegna prescritta all'articolo decimo ; parimente fra tre mesi a partire dalla pubblicazione della presente.

« Le contravvenzioni al disposto del presente articolo saranno punite in conformità dell'articolo vigesimo terzo.

« Art. 27. Le disposizioni della presente legge non sono applicabili alle società di mutuo soccorso ed i mera beneficenza.

« Art. 28. Sono abrogate le regie patenti del 10 agosto 1819 riguardanti la tassa sulle assicurazioni marittime, nulla intanto innovato circa la destinazione di tale tassa.

« È pure derogato al disposto della legge del 22 giugno 1850 per ciò che riflette la tassa di bollo sul capitale delle società per azioni, le quali non andranno soggette per l'avvenire che alla tassa stabilita dalla presente legge. »

PRESIDENTE. Prego la Commissione a voler riferire domani al principio della seduta intorno ai due alinea degli articoli 7 ed 8 stati ad essa rinviati.

BONAVERA, relatore. La Commissione ne farà il rapporto.

La seduta è levata alle ore 5 1/4.